



COMUNE DI CAPRIANA

Comunità Territoriale della Valle di Fiemme
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



P.R.G. PIANO REGOLATORE GENERALE

L.P. 4 agosto 2015, n.15 “Legge provinciale per il governo del territorio”
e Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017 n. 8-6/Leg.
“Regolamento urbanistico-edilizio provinciale

VARIANTE 2018

NORME DI ATTUAZIONE FINALI

DEFINITIVA ADOZIONE

Il Commissario ad Acta Dott.Arch. Nicola Aneggi	Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
<p>DELIBERA DI PRIMA ADOZIONE</p> <p>N. 1 dd. 14 giugno 2019</p> <p>DELIBERA DI DEFINITIVA ADOZIONE</p> <p>N. ____ dd. ____ marzo 2020</p>	<p>PROT. N. S013/2019/736353/18.2.2-2019-195</p> <p>CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE</p> <p>Verbale N. 48/19 dd. 06 novembre 2019</p> <p>Pratica 2686</p>
Il Tecnico	La Giunta Provinciale
<div><p>ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO</p><p>dott.arch. MANFREDI TALAMO</p><p>ISCRIZIONE ALBO N° 272</p></div>	<p>DELIBERA DI APPROVAZIONE</p> <p>N. ____ dd. _____</p>

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Natura, scopo, effetti del PRG
- Art. 2 – Elementi costitutivi del PRG
- Art. 3 – Modalità di attuazione
- Art. 4 – Piani attuativi
- Art. 5 – Condizioni di edificabilità dei suoli
- Art. 6 – Funzioni ammesse
- Art. 7 – Interventi edilizi ammessi: definizioni Categorie di intervento
- Art. 8 – Tipologie edilizie ammesse: definizioni
- Art. 8bis – Serre
- Art. 9 – Standard minimi di parcheggio

TITOLO II - USO DEL SUOLO E URBANIZZAZIONI

- Art. 10 – Le urbanizzazioni
- Art. 11 – Centri e nuclei storici
- Art. 12 – Insediamenti di edilizia mista e di nuova espansione
- Art. 12bis – Interventi di recupero dei sottotetti
- Art. 12ter – Disposizioni in materia di edificazione con criteri ecologici
- Art. 12quater – Aree rese inedificabili ai sensi dell'art.45 comma 4 della L.P.15/2015
- Art. 13 – Insediamenti industriali ed artigianali
- Art. 14 – Insediamenti per l'attività zootecnica
- Art. 15 – Equipaggiamenti: attrezzature e servizi
- Art. 16 – Verde pubblico attrezzato e aree sportive all'aperto
- Art. 16bis – Prevenzione dell'inquinamento acustico

TITOLO III - SPAZI APERTI ED INFRASTRUTTURE

- Art. 17 – Gli spazi aperti
- Art. 18 – Aree agricole
- Art. 19 – Boschi
- Art. 20 – Pascoli
- Art. 21 – Aree ad elevata integrità
- Art. 22 – Cave
- Art. 23 – Discarica e depuratori
- Art. 24 – Strade
- Art. 25 – Parcheggi pubblici

TITOLO IV - TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

- Art. 26 – Gli insediamenti storici
- Art. 27 – Perimetrazione degli insediamenti storici. Funzioni ammesse. Schede specifiche
- Art. 28 – Unità minime di intervento
- Art. 29 – Interventi edilizi ammessi
- Art. 30 – M1 Manutenzione ordinaria
- Art. 31 – M2 Manutenzioni straordinaria
- Art. 32 – R1 Restauro
- Art. 33 – R2 Risanamento conservativo
- Art. 34 – R3 Ristrutturazione edilizia
- Art. 35ter – R6 Demolizione
- Art. 37 – Costruzioni accessorie nel centro storico e nelle pertinenze degli edifici storici isolati
- Art. 37bis – Aree di pertinenza
- Art. 38 – Opere attinenti gli spazi pubblici
- Art. 38bis – Manufatti di interesse storico culturale
- Art. 39 – Edifici, manufatti o siti tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 “Codice dei beni culturali”
- Art. 40 – Edifici non catalogati all'interno del Piano per il recupero e la valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna
- Art. 40bis – Modalità costruttive ed edilizie per l'esecuzione di interventi edilizi negli insediamenti storici

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE

- Art. 41 – Scopo, oggetto ed esercizio della tutela - Invarianti
- Art. 42 – Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi
- Art. 43 – Ambientazione degli interventi edilizi
- Art. 44 – Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici
- Art. 45 – Ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo
- Art. 46 – Aree sensibili: ambienti di alta montagna ovvero sopra i 1600 m. e fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi
- Art. 47 – Zone speciali di conservazione (ZSC)
- Art. 47bis – Riserve naturali provinciali e locali e area di protezione
- Art. 48 – Manufatti e siti di interesse paesaggistico e naturalistico
- Art. 49 – Aree di Tutela archeologica
- Art. 50 – Difesa paesaggistica - Verde privato
- Art. 51 – Recupero ambientale
- Art. 51bis – Siti bonificati
- Art. 52 – Ambiti fluviali di interesse ecologico e paesaggistico
- Art. 52bis - Aree di protezione di elettrodotti
- Art. 52ter – Zone per impianti di telecomunicazione
- Art. 53 – Area cimiteriale
- Art. 54 – Fascia di rispetto cimiteriale

TITOLO VI - PROTEZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

- Art. 55 – Protezione geologica e idrologica

ALLEGATO I – NORMATIVA IN MATERIA DI DISTANZE *(ALLEGATO 2 alla Delibera di Giunta Provinciale n.2023 dd.03.09.2010 e ss.mm. - disposizioni attuative dell'Art.58 della LP.1/2008)*

- Art. 1 – Disposizioni generali
- Art. 2 – Criteri di misurazione delle distanze
- Art. 3 – Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate
- Art. 4 – Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive
- Art. 5 – Distanze tra edifici da applicare in altre aree
- Art. 6 – Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico
- Art. 7 – Distanze da applicare per i manufatti accessori
- Art. 7bis – Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione
- Art. 8 – Distanze degli edifici dai confini
- Art. 9 – Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali
- Art. 10 – Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini
- Art. 11 – Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno
- Art. 12 – Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno
- Art. 13 – Norme finali

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 10, 11 e 12

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 1 – CONTENUTI

Art. 2 – TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

Art. 3 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

Art. 4 – ATTIVITA' COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE

Art. 5 – VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Art. 6 – ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO

Art. 7 – SPAZI DI PARCHEGGIO

Art. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 9 – CRITERI SPECIFICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

Art. 10 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA
DIMENSIONALE MASSIMA

Art. 11 – AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA
DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

Art. 12 – CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI ESISTENTI E IN AREE DA
BONIFICARE

Art. 13 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLEGATI GRAFICI

ESTRATTI cartografici dei Piani Attuativi di Capriana

SCHEMA TIPOLOGICO del ricovero per attrezzi agricoli in appezzamenti superiori a 1000 mq

SCHEMA TIPOLOGICO del ricovero per attrezzi agricoli in appezzamenti inferiori a 1000 mq

SCHEMA TIPOLOGICO della legnaia isolata

SCHEMA TIPOLOGICO delle tettoie

SCHEMA TIPOLOGICO degli alveari

SCHEMI TIPOLOGICI dei capanni di caccia

Elenco dei Beni Architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo n.42/2004 (ex art.5 riconosciuti di interesse), siti nel Comune di Capriana

Elenco dei Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004, siti nel Comune di Capriana

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Natura, scopo, effetti del P.R.G.

- 1) Il Piano Regolatore Generale (PRG) è lo strumento attuativo del Piano Urbanistico Provinciale ed è vigore in tutto il territorio di Capriana.
Esso determina i vincoli, i parametri tecnici, le condizioni ed i criteri di azione per:
 - assicurare alle diverse parti del territorio usi del suolo e modalità di identificazione e di insediamento funzionali;
 - permettere che le opere edilizie eseguibili in ciascun sito e su ciascun fabbricato corrispondano a categorie d'intervento coerenti con i loro caratteri intrinseci;
 - assicurare la protezione e la valorizzazione delle risorse dei siti sotto il profilo ambientale paesaggistico e socioculturale.
- 2) Il PRG è integrato da:
 - a) uno Studio geologico sui crolli rocciosi.
 - b) il Regolamento Edilizio Comunale (REC).Per eventuali discrepanze tra Norme e Regolamento, valgono le presenti Norme.
- 3) L'attività edilizia, l'utilizzo dei suoli e l'esecuzione di opere infrastrutturali sono ammessi solo con le modalità indicate dal PRG, area per area, conformemente alla prescrizioni indicate dal PRG, dal REC e dalla Perizia Geologica generale che lo integrano. Nel rispetto dei disposti di Legge vigente, il PRG, il REC e la Perizia Geologica generale hanno valore cogente per tutti gli operatori pubblici e privati che compiono interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.
- 4) Deroche
Alle presenti Norme di attuazione ed alle indicazioni del PRG potrà esser derogato, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, solo nei casi e nei modi contemplati dagli articoli 97, 98, 99 della LP n.15/2015 e del Capo VIII del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 2 – Elementi costitutivi del PRG

- 1) Il PRG vigente (approvato con D.G.P.n.2087 dd.04/10/2013) è composto da:
 - a) Relazione illustrativa 2013;
 - b) Cartografia costituita da:
 - Tavole A e B – Sistema ambientale (scala 1:5.000);
 - Tavola C – Inquadramento territoriale su carta tecnica provinciale (scala 1:10.000);
 - Tavola Legenda;
 - Tavola 1 – Insediamenti storici: numerazione edifici e manufatti (scala 1:1.000);
 - Tavola 2 – Insediamenti storici: tipi di intervento (scala 1:1.000);
 - Tavola 3 – Prescrizioni urbanistiche del territorio urbanizzato e del territorio aperto (scala 1:2.000);
 - Tavole 4 e 5 – Prescrizioni urbanistiche del territorio urbanizzato e del territorio aperto (scala 1:5.000);
 - c) Norme di attuazione contenenti anche la descrizione dei "piani attuativi";
 - d) Piano per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano elaborato con specifica Variante approvata con D.G.P.n.1778 dd.11/07/2008, i cui elaborati fanno parte integrante del presente PRG e sono:
 - Censimento del patrimonio edilizio montano (94 schede);
 - Relazione illustrativa;
 - Tavola grafica in scala 1:5.000 su base catastale con indicata la posizione degli edifici schedati, la viabilità forestale, le peculiarità ambientali e le aree urbanistiche del PRG vigente in cui ricadono gli edifici;
 - Regolamento di attuazione, comprensivo di manuale tecnico di intervento e sintesi della schedatura, edificio per edificio;
 - e) Schedatura degli edifici e dei manufatti ricadenti all'interno degli insediamenti storici e degli edifici storici sparsi;
 - f) Fascicolo delle schede insediamenti storici modificate con la Variante 2010;
 - g) Studio geologico sui crolli rocciosi.
- 2) La Variante 2018 al PRG è composta da:
 - a) Relazione illustrativa;
 - b) Cartografia costituita da:
 - Tavola Legenda;
 - Tavola 1 - Insediamenti storici: numerazione edifici e manufatti (scala 1:1.000);

Tavola 2 - Insediamenti storici: categorie di intervento ed aree di pertinenza (scala 1:1.000);
Tavola 3 - Prescrizioni urbanistiche del territorio urbanizzato e del territorio aperto (scala 1:2.000);
Tavole 4 e 5 - Prescrizioni urbanistiche del territorio urbanizzato e del territorio aperto (scala 1:5.000);

- c) Fascicolo delle schede insediamenti storici modificate con la Variante 2018;
 - d) Norme di attuazione contenenti anche la descrizione dei "piani attuativi";
 - e) Valutazione preventiva del rischio generato dalle varianti puntuali di carattere sostanziale e rendicontazione urbanistica.
- 3) Sono qui integralmente richiamate le disposizioni della Carta di Sintesi geologica provinciale il cui VIII° aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.1813 del 27 ottobre 2014 e della Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art.21 delle Norme di attuazione del PUP, approvata con DGP n. 2248 del 5 settembre 2008, il cui III° aggiornamento è stato approvato con DGP n.1941/18 del 12 ottobre 2018, che disciplina le aree di salvaguardia di pozzi, sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano, distinguendo tra zona di tutela assoluta, di rispetto idrogeologico e di protezione, del PRG per il centro storico, del Piano provinciale per l'utilizzo delle sostanze minerali e del Piano per lo smaltimento dei rifiuti speciali, pure vigenti.

Art. 3 – Modalità di attuazione

- 1) L'attuazione del PRG ha luogo osservando le indicazioni della Cartografia che rimandano alle disposizioni ed agli indirizzi delle Norme.
In caso di non corrispondenza tra tavole a scala diversa fa testo la tavola a scala più dettagliata. Quanto non esplicitamente considerato dal PRG è comunque disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 2) Al di fuori dei perimetri dei piani attuativi gli interventi contemplati dal PRG possono essere eseguiti direttamente, tramite Permesso di costruire o presentazione di SCIA o di CILA.
- 3) Se invece gli interventi ricadono nel perimetro di un piano attuativo, i permessi di costruire possono essere rilasciati solo dopo l'approvazione del medesimo e solo per le opere contemplate per la loro esecuzione. In assenza di tale approvazione sono ammesse le opere minori di conservazione dell'art. 7 comma 3 e non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.

Art. 4 – Piani attuativi

- 1) Per assicurare a livello di maggior dettaglio la corretta esecuzione delle sue finalità, in alcune parti del territorio comunale il PRG si esegue mediante specifici piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. Le procedure di progettazione, approvazione e attuazione dei diversi piani attuativi sono stabilite dalle leggi provinciali in materia.
- 2) Sono di esclusiva iniziativa pubblica:
 - i piani attuativi a fini generali (PP);
 - i piani attuativi per l'edilizia abitativa pubblica e agevolata (PEA).Sono invece normalmente di iniziativa privata i piani di lottizzazione convenzionati (PL); l'iniziativa pubblica può subentrare a quella privata nei casi previsti dalla legislazione vigente.
I piani di recupero ambientale (PR) possono essere di iniziativa sia pubblica che privata.
- 3) Il perimetro ed il genere di ciascun piano attuativo sono riportati nelle tavole di piano. Gli elenchi e le specificazioni progettuali richieste sono riportate ai punti 7, 8, 9, 10.
- 4) La redazione e l'esecuzione dei piani attuativi devono rispettare tutti gli indirizzi generali e specifici di tutela e ambientazione contenuti nelle Norme e nel PRG. Per quanto attiene le opere assoggettate a valutazione di impatto della legislazione provinciale in merito.
- 5) Per regolarizzare aree non suscettibili di utilizzazione razionale o per rispettare meglio l'andamento dei confini catastali, nei progetti definitivi è possibile modificare lievemente i perimetri indicati nelle tavole ed i parametri edificatori stabiliti dalle Norme in fatto di distanze con un limite massimo pari al 20%.

- 6) La durata decennale dei piani attuativi confermati dal PRG 2018 di Capriana, vale dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PRG stesso.
- 7) Piani attuativi a fini generali (PP). Il PRG contempla lo studio di tre PP i cui ambiti sono individuati in cartografia. Essi hanno lo scopo di consentire la progettazione e l'esecuzione accurata e coordinata delle opere necessarie per realizzare nuove delicate attrezzature pubbliche ovvero per valorizzare le potenzialità e migliorare la qualità funzionale ed estetica di spazi pubblici urbani, di elementi della scena pubblica, di strutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti e del loro contesto, che non risultano rispondenti agli standard richiesti dal PRG.

Gli obiettivi e gli indirizzi specifici da seguire nella progettazione sono i seguenti:

PP2 (v. Allegato PP2 in appendice alle presenti Norme) – area racchiusa dal centro storico perimetrato:

l'area è destinata ad attrezzature e servizi in quanto collocata in posizione baricentrica rispetto all'intero "insediamento" di Capriana. La redazione del piano attuativo potrà essere suddivisa negli ambiti "A" e "B"; nell'ambito "A" verrà valutata la possibilità d'inserire un nuovo fabbricato, per buona parte interrato o seminterrato, contenente la nuova palestra e/o sale pluriuso, mentre nell'ambito "B" si valuterà l'opportunità di inserire uno o più edifici con funzioni ricreative, amministrative, sportive, da realizzare entro o fuori terra, eventualmente con parcheggio interrato sottostante; i parcheggi eventualmente necessari a soddisfare gli standard di legge potranno essere del tipo "a rotazione", occupati dagli utenti della palestra e degli altri locali pubblici in determinate ore, dai residenti di Capriana nelle ore serali e notturne. Gli spazi "liberi" rimanenti dovranno essere sistemati "a verde", curandone al meglio l'inserimento nel contesto edilizio circostante.

Particolare attenzione dovrà esser posta nello studio dei percorsi pedonali che dovranno coinvolgere l'esistente gioco delle bocce a garantire i raccordi con tutte le strade esistenti al contorno dell'intera area.

La progettazione dei due ambiti potrà essere affidata a uno o più professionisti, anche diversi per ciascun ambito, e l'iter di approvazione/realizzazione degli stessi potrà avvenire in modi e tempi disgiunti.

PP3 (v. Allegato PP3 in appendice alle presenti Norme) - area ora destinata a campo da tennis e piazza della Chiesa:

- realizzazione sotto la superficie del tennis di nuovi locali deposito comunali o parcheggio con accesso dalla piazzola antistante il cinema – teatro, modifica del livello attuale del piano di gioco sino a portarlo al livello della piazza antistante chiesa e municipio, ristudio dell'intera superficie con l'intento di eliminare i parcheggi della piazza in funzione di quelli eventualmente recuperati sotto il tennis e nel PP4, sistemazione a verde attrezzato per manifestazioni ludiche, recinzioni e percorsi pedonali (anche coperti) tra le differenti quote, spostamento definitivo del campo da tennis, inserimento della pensilina destinata agli utenti della fermata della corriera. La progettazione del PP3 dovrà altresì tenere in considerazione che il gradone antistante il portale d'accesso alla Chiesa di San Bartolomeo è stato esplicitamente individuato come bene oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e il progetto che interesserà tale ambito andrà pertanto sottoposto alla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia di Trento, che valuterà la necessità o meno di un atto autorizzativo.

PP5 (v. Allegato PP5 in appendice alle presenti Norme) – area del "Prà del Manz":

- l'area del "Prà del Manz" soggetta a PP5 è suddivisa in 5 ambiti, secondo quanto stabilito dal vigente Piano Attuativo approvato dal Consiglio comunale con delibera n.19 del 5 aprile 2004. Le prescrizioni che seguono riguardano gli edifici esistenti, le nuove costruzioni, i criteri per la valorizzazione ambientale e delle costruzioni, le reti tecnologiche e le infrastrutture.
- Edifici esistenti:
 - a) La p.ed.122 dovrà mantenere la propria originaria destinazione volta al pubblico servizio di svago e ristoro quindi le attività compatibili saranno: bar, ristorante, agriturismo. La p.ed. 122, potrà essere ampliata fino ad un massimo di 210 mq. di SUN, l'altezza massima dell'edificio non potrà superare gli 8,00 m a metà falda, potranno essere realizzati volumi interrati ma non è consentita la preventiva modifica dell'andamento naturale ed attuale del terreno. E' consentito il ricavo di un alloggio per il proprietario o per il custode con una SUN massima di mq. 95, nonché camere da destinare all'ospitalità dei turisti, nei modi previsti dalla LP.7/2002 e ss.mm. e relativo Regolamento di Attuazione. In materia di parcheggi e quindi per ogni incremento di volume rispetto all'esistente, dovranno essere rispettati gli standard di cui all'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.
 - b) I nuovi spazi di parcheggio potranno essere localizzati anche su terreni non di pertinenza della p.ed.122 a condizione che venga stipulata tra le parti interessate (Comune e privato) una convenzione con l'intervallazione di una specifica servitù. L'edificio dovrà porsi in regola per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, lo scarico delle acque reflue e lo smaltimento dei rifiuti e dovrà rispettare le disposizioni contenute nel R.E.C. oltre alle normative provinciali di settore previste per lo specifico intervento. L'eventuale cabina elettrica per la trasformazione da media a bassa tensione dovrà essere collocata nell'angolo Sud-Est della p.ed.122 completamente sotto la parte terminale dell'esistente campo da

bocce che, alla fine dei lavori, dovrà essere ripristinato. Sotto il profilo estetico, l'edificio dovrà mantenere una caratteristica attinente agli stilemi locali; tetto a due falde con adeguata pendenza, manto di copertura in scandole o tegole in cotto tipo coppi o coda di castoro, sul tetto è vietata la posa di attrezzature ed impianti tecnologici con l'esclusione di una antenna o parabola Tv.

- c) La baracca-latrina wc dovrà essere rimossa, è ammissibile la sua ricostruzione in posizione più defilata ma in tal caso dovrà comunque essere collegata al sistema di scarico delle acque reflue di cui al paragrafo precedente per la p.ed.122.
- d) I manufatti 1,2,3,4 possono essere demoliti e ricostruiti ed in questo caso con un aumento del volume urbanistico non superiore al 30% di quello esistente. Tale operazione è consentita al fine di migliorare la distribuzione interna delle attrezzature o per il consolidamento strutturale o per una diversa definizione tipologica più consona con l'ambiente od in fine per una più felice ricollocazione nel sito. Relativamente al manufatto 4 è auspicabile la rimozione della tettoia esistente sul retro di questa costruzione.
- e) La tettoia sopra le "foghere" e la baracca costruita vicino al barbecue sono da rimuovere. Per questi manufatti e per la tettoia addossata alla costruzione 4, è consentito il ricupero funzionale da realizzarsi in una nuova ed unica costruzione avente le seguenti caratteristiche: superficie coperta massima = 100 mq. – altezza massima = 5 m. – tetto a due falde con pendenza non inferiore al 35%.

- Nuove costruzioni

Il PP5, all'incirca nella parte, ricompresa dal perimetro del piano, Sud-Est della p.f.854/2, potrà prevedere la costruzione di un nuovo edificio – riparo di modesta entità da adibire a ricovero di animali. Le caratteristiche di questo eventuale manufatto sono le seguenti:

- Volume urbanistico max: 1.400 mc
- Altezza max a metà falda: 5 m
- Distanza dai confini: 5 m
- Distanza dagli edifici: 40 m
- Distanza dalle strade: v.art.24 comma 8
- Tetto a due falde con pendenza non inferiore al 35%

Dovranno in ogni caso essere rispettate tutte le normative vigenti relative all'igiene del suolo, specialmente per quanto riguarda lo smaltimento dei liquami e delle stallatico.

- Criteri per la valorizzazione ambientale e delle costruzioni

Il progetto esecutivo del PP5 dovrà:

Contenere nel minimo possibile gli interventi di modifica dell'andamento naturale del terreno nonché quelli relativi al taglio delle alberature esistenti e, nel caso di abbattimento forzato o programmato di alcune delle stesse, prevedere una nuova piantagione delle stesse essenze;

- Prevedere gli spazi di parcheggio definendoli negli spazi che attualmente sono disponibili o da tempo utilizzati a tale funzione;
- Vietare l'utilizzo di conglomerato bituminoso come finitura superficiale dei parcheggi o della viabilità;
- Imporre l'impiego di materiali e tecniche tradizionali per le nuove costruzioni o le ristrutturazioni dei fabbricati esistenti.

- Reti tecnologiche ed infrastrutture

Il progetto esecutivo del PP5 dovrà:

- assicurare la realizzazione delle reti tecnologiche mancanti e di ogni infrastruttura di base, non già realizzata, necessaria per la corretta gestione dell'area;
- specificare il tipo di approvvigionamento dell'energia elettrica;
- specificare il tipo di approvvigionamento idrico;
- specificare il tipo di smaltimento delle acque nere e di ogni altro rifiuto.

- Norma transitoria

Fin tanto che non sarà redatto ed approvato il progetto esecutivo del PP5, sull'area individuata dal piano stesso si potranno effettuare solo interventi di infrastrutturazione e di manutenzione ordinaria; solo sulla p.ed. 122 sono consentiti interventi di ristrutturazione comunque nel rispetto dei parametri sopra indicati ed a condizione che vengano assicurate e realizzate le infrastrutture di base relative all'acquedotto e fognatura.

- Per il solo ambito 1, relativo all'area attrezzata per le feste campestri e che risulta essere già realizzato secondo le indicazioni del vigente Piano Attuativo, fermi restando i "Criteri per la valorizzazione ambientale e delle costruzioni" precedentemente esposti, vale l'intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
 - superficie coperta massima per ogni singola costruzione mq.150;
 - altezza massima a metà falda delle costruzioni m.5;
 - distanza tra i fabbricati m.3 o in aderenza.Sono ammessi collegamenti coperti tra le singole costruzioni.

8) PIANI PER L'EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA (PEA)

sono piani attuativi a fini speciali, essi hanno scopo di assicurare la realizzazione coordinata di alloggi ed edifici, ad uso esclusivo di residenti sprovvisti di prima abitazione, rispondenti ai dettati della legislazione vigente in materia.

Gli elaborati progettuali del piano attuativo (PEA) sono:

- la Relazione illustrativa;
- la normativa di attuazione;
- gli elaborati grafici redatti in adeguate scale, 1:500 per le planimetrie e 1:200 per gli schemi planovolumetrici ed altri particolari, che dovranno precisare:
- la destinazione d'uso dettagliata delle singole aree pubbliche e private;
- i particolari della rete stradale, gli elementi del relativo arredo e quelli di tutte le sistemazioni esterne;
- i singoli interventi edilizi di conservazione, di ristrutturazione, di nuova costruzione e di demolizione;
- i caratteri tipologici e planivolumetrici dettagliati e quelli architettonici a livello di massima di ciascun nuovo fabbricato;
- le opere e gli impianti di interesse pubblico e gli spazi assegnati a verde pubblico e privato, con i rispettivi elementi qualificanti a livello di dettaglio;
- le reti tecnologiche ed ogni altra infrastruttura necessaria.

Il PRG contempla lo studio e l'attuazione di un solo PEA, denominato **PEA 1** (v. Allegato PEA1 in appendice alle presenti Norme): è situato tra via Sala e via Rive, verso Cao de Vila, il e possono essere sviluppati complessivi 1400 mq. di SUN da distribuire su corpi di fabbrica di 3 piani fuori terra disposti, per quanto possibile, in linea parallela a via Sala e con accesso carrabile da via Rive.

9) PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATI (PL)

Sono considerati piani attuativi a fini speciali. La loro iniziativa che di regola è affidata ai privati, può anche essere assunta dal Comune nei casi di inadempienza a tale compito.

Gli elaborati progettuali definitivi di ogni PL saranno identici a quelli già elencati al punto 9 (PEA) con le integrazioni previste dalla normativa provinciale vigente.

PL 2 (v. Allegato PL2 in appendice alle presenti Norme) – Superficie fondiaria di circa 4000 mq posizionato a monte di via Domenica Lazzeri e a valle del previsto prolungamento di via Casal (centro storico di Capriana) con il tornante della "Variante Nord". Possono essere realizzati anche alloggi per vacanze e tempo libero. I corpi di fabbrica saranno collocati a differenti quote e disposti a scalare con accessi differenti da monte e da valle. Nella stesura del PL2 vanno osservati i seguenti parametri urbanistici:

- indice di utilizzazione fondiaria 0,60 mq/mq,
 - altezza degli edifici: 3 piani fuori terra.
 - volume massimo 2250 mc., comprensivo dei bonus volumetrici derivanti dalla classificazione energetica.
- Qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area è subordinata al rispetto delle condizioni per la difesa dai crolli rocciosi, contenute nello studio geologico allegato al PRG di cui all'art.1, comma 2.

Art. 5 – Condizioni di edificabilità dei suoli

- 1) Tutto il territorio, comunale è assoggettato a specifiche condizioni che stabiliscono l'uso e l'edificabilità dei suoli, area per area.
- 2) Suolo edificabile è quello concretamente dotato delle opere di urbanizzazione primaria. L'indicazione di edificabilità del PRG e dei piani attuativi non conferisce automaticamente la possibilità di edificare ove manchino le opere di urbanizzazione primaria, a meno che gli edificanti non si impegnino ad accollarsi i relativi oneri secondo le norme stabilite, in tempi certi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia.
- 3) Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti caso per caso. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Al fine del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 6 – Funzioni ammesse

- 1) Il PRG stabilisce quali sono le funzioni compatibili con i caratteri urbanistici ed ambientali nelle diverse parti o zone del territorio comunale. Tali zone sono evidenziate in cartografia. Le funzioni ammesse in ciascuna zona sono specificate negli articoli del Titolo II° - III° e IV° che le riguardano.
- 2) Gli immobili esistenti e i suoli aventi funzioni diverse da quelle consentite potranno modificarsi solo se gli

interventi previsti sono diretti a rendere conformi le funzioni degli edifici e l'utilizzo delle aree alle indicazioni del PRG.

Art. 7 – Categorie di intervento

- 1) Gli interventi edilizi ammessi negli abitati sono riportati nelle tavole 1 e 2. Gli interventi edilizi ammessi negli spazi aperti, qualora non evidenziati in cartografia, sono quelli indicati per le aree agricole e le aree silvo-pastorali.
- 2) Le definizioni delle categorie di intervento sono quelle stabilite dall'articolo 77 della L.P. n.15/2015 al quale direttamente si rimanda.

Art. 8 – Tipologie edilizie ammesse: definizioni

- 1) Ogni intervento di ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione è consentito solo a condizione che le opere da eseguire realizzino le seguenti categorie di fabbricati, delle quali di seguito verranno codificate le principali caratteristiche:
 - edifici civili;
 - edifici produttivi;
 - edifici zootecnici;
 - edifici agro-silvo-pastorali;
 - costruzioni accessorie/legnaie.
- 2) Per edificio civile si intende il volume edilizio di fabbricati quali:
 - case per abitazione di ogni tipo, primarie e secondarie, urbane e rurali, singole o associate in complessi d'appartamenti;
 - case nelle quali oltre agli appartamenti si collocano eventualmente studi professionali, botteghe e atèliers artigianali di tipo familiare, negozi, garage o depositi di piccoli artigiani, cantine e soffitte, pubblici esercizi, in misura non eccedente il 50% della superficie utile complessiva;
 - alberghi, pensioni e locande, residenze turistico-alberghiere, con le loro attrezzature complementari o di servizio (ristoranti bar e simili) come definiti dalla L.P. 7/2002 e dalle successive modificazioni e integrazioni;
 - qualunque edificio che, in seguito a trasformazioni funzionali, ospiti o possa ospitare delle attrezzature o dei servizi pubblici.
- 3) Per edificio produttivo si intende il volume edilizio dei capannoni, delle officine, degli stabilimenti e dei magazzini industriali e artigianali, dei depositi commerciali e di materiale edile, delle rivendite all'ingrosso, dei ricoveri per macchinari dei parcheggi per camion, corriere e mezzi speciali, degli impianti per la lavorazione e lo stoccaggio di inerti, le serre e in genere le strutture edilizie conformate per lo svolgimento di attività produttive del settore secondario e del commercio in grande scala. Tali edifici potranno esser realizzati esclusivamente nelle aree con destinazione commerciale e artigianale.
- 4) Per edificio zootecnico si intende il volume edilizio delle stalle aziendali e di quanti altri manufatti sono assegnati all'allevamento specializzato di animali.
- 5) Per edifici agro-silvo-pastorali si intendono i rustici, le baie e le malghe. Rustico è il fabbricato tradizionale rurale usato come fienile o ricovero per le macchine agricole, il cui volume, prevalentemente in legno, può essere più o meno cospicuo. Baita è il piccolo edificio rurale tradizionale in legno e/o in pietra che correda le aree agricole o silvopastorali come supporto periodico all'attività zootecnica, con pochi e modesti vani per il ricovero del foraggio, dei capi di bestiame, dei lavoratori addetti e delle attività casearie. Malga è il complesso zootecnico tradizionale che si trova nei pascoli in quota, nel quale possono rientrare una o più stalle e un solo fabbricato abitativo per la residenza stagionale degli addetti. Per tutti questi edifici sono stabiliti dei caratteri tipologici di riferimento e delle norme da rispettare negli interventi.
- 6) Per costruzione accessoria, ai sensi dell'art.3, comma 4 lettera b) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, si intende una costruzione di limitate dimensioni, accessoria alla funzione principale dell'edificio o all'attività dell'area, quali depositi attrezzi, piccoli fienili e legnaie realizzati secondo i caratteri tipologici di riferimento, indicati in Appendice alle presenti Norme, e secondo le condizioni da rispettare negli interventi specificate al successivo comma 7). Ai sensi dell'articolo 78 della L.P. 15/2015 queste costruzioni, se proposte secondo gli schemi allegati, possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione al Comune.

- 7) La realizzazione di costruzioni accessorie con funzione di legnaia è ammessa negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici esistenti qualora sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terra degli edifici principali secondo le tipologie obbligatorie in Appendice alle presenti Norme. Tali manufatti devono rispettare le distanze stabilite dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 "Disposizioni provinciali in materia di distanze" e il loro volume non costituisce cubatura urbanistica.

Art. 8bis – Serre

- 1) Le serre sono distinte in tre diverse tipologie secondo le loro rispettive caratteristiche costruttive. Dette costruzioni sono realizzate con materiali che consentono il passaggio della luce, possono essere stabilmente infisse al suolo oppure facilmente rimosse, di tipo prefabbricato o eseguite in opera e sono destinate esclusivamente alla coltivazione del terreno e allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente.
- 2) In particolare, in sintonia con l'art. 70 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale al quale si rimanda per le specifiche definizioni, occorre distinguere tra serra propriamente detta, tunnel permanente e tunnel temporaneo stagionale.
- 3) L'edificazione delle **serre propriamente dette** è consentita solo nelle aree agricole e nelle aree a servizio dell'agricoltura previste dal PRG. L'altezza massima di queste costruzioni non deve superare i 3 ml. in gronda ed i 6 ml. al culmine. Trattandosi di pertinenza all'attività agricola non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Esse sono soggette alle norme provinciali sulle distanze.
- 4) L'edificazione dei **tunnel permanenti** è consentita nelle aree agricole, nelle aree a servizio dell'agricoltura e nelle zone a verde privato previste dal PRG. Essi debbono osservare le norme sulle distanze dai confini e dalle costruzioni prescritte dal Codice Civile per le coltivazioni agricole. L'altezza massima consentita non deve superare i 4 ml. Trattandosi di manufatti accessori all'attività agricola non è ammesso il cambio di destinazione d'uso. Per questa tipologia di serre il Comune può dare delle prescrizioni o escludere determinate zone alla loro collocazione.
- 5) L'edificazione dei **tunnel temporanei stagionali** è consentita in qualunque parte del territorio ove ammessa la normale coltivazione dei fondi: è quindi consentita la loro realizzazione anche nei centri abitati e negli spazi di pertinenza degli edifici, salvo che non vi ostino prevalenti ragioni igienico-sanitarie. Tali strutture sono soggette alle norme sulla distanza dai confini e dalle costruzioni, così come prescritto dal codice civile per le coltivazioni agricole delle quali sono copertura. Esse devono garantire un minimo decoro urbano e quindi il Comune potrà dettare apposite norme in tal senso ovvero fissare l'esclusione dall'utilizzo per zone di particolare pregio paesaggistico, ambientale e storico nell'ambito dello strumento urbanistico generale o attuativo.

Art. 9 – Standard minimi di parcheggio

- 1) A prescindere dai parcheggi pubblici indicati in cartografia, tutti gli interventi edilizi di trasformazione d'uso di organismi esistenti, di nuova costruzione o di ricostruzione vanno corredati dalla realizzazione di adeguate aree di parcheggio a cura e spese dei titolari delle opere. In materia valgono i disposti dell'art. 60 della L.P.15/2015 e dell'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.
- 2) Nelle zone B riportate nella cartografia di Piano per le quali è ammesso un indice di utilizzazione fondiaria (Uf) pari a 0,63 mq/mq, è ammessa la deroga all'obbligo di predisposizione degli spazi parcheggio di legge purchè si provveda alla monetizzazione degli stessi secondo normativa provinciale.

TITOLO II - USO DEL SUOLO E URBANIZZAZIONI

Art. 10 – Le urbanizzazioni

1. Per urbanizzazioni si intendono le aree degli insediamenti esistenti o di progetto, diversi dalle edificazioni isolate negli spazi aperti. Le urbanizzazioni indicate nelle tavole comprendono:
 - i centri e i nuclei storici;
 - gli insediamenti di edilizia mista, densa e rada;
 - aree di nuova espansione, C e C a tempo;
 - gli insediamenti industriali ed artigianali;
 - gli insediamenti per le attività zootecniche;
 - gli equipaggiamenti: attrezzature e servizi;
 - il verde pubblico attrezzato e le aree sportive all'aperto.
2. I parametri edificatori e gli usi dei suoli sono distinti per ciascun tipo di insediamento e area.
3. Per gli edifici tradizionali di montagna valgono le indicazioni riportate all'Art.40 delle presenti Norme e/o dagli elaborati del Piano per il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio montano approvata con D.G.P.n.1778 dd.11/07/2008.

Art. 11 – Centri e nuclei storici

1. Nelle aree delimitate come centri e nuclei storici vigono le norme del Titolo IV.

Art. 12 – Insediamenti di edilizia mista e di nuova espansione

1. Gli insediamenti di edilizia mista, sono di tre tipi:
 - a. densi (B).
 - b. radi (B).
 - c. di nuova espansione (C e C a tempo).

In tutte le aree residenziali sopra citate sono ammesse funzioni abitative, ricettive, turistiche, commerciali e relativi servizi. Le quote delle rispettive superfici o volumetrie sono prefissate solo in presenza di specifici cartigli nell'ambito dei piani attuativi.

2. Sono ammessi fabbricati di tipo residenziale, turistico e terziario. I fabbricati rustici di cui all'art. 8 comma 5 sono ammessi eccezionalmente e solo se si tratta di strutture precarie al servizio del mantenimento del verde privato.
3. Sono ammesse tutte le categorie di intervento purché si realizzino edifici e tessuti urbanistici ed edilizi conformi alle caratteristiche tipologiche di zona.
4. Per ciascun tipo di insediamento di edilizia mista vanno realizzati i tipi di fabbricati e rispettati i parametri edificatori della tabella seguente:

	<u>EDILIZIA MISTA Densa</u>			<u>EDILIZIA MISTA RADA</u>		<u>EDILIZIA NUOVA C e C a tempo</u>		
FABBRICATI	RESID.	ALB.	TERZ.	RESID.	ALB.	RESID.	ALB.	TERZ.
Vol. urbanistico Vt max	2250	4500	3000	1500	3000	2250	4500	3000
H max a metà falda	11,50	13,00	11,50	8,50	13,00	11,50	13,00	11,50
N° di piani	4	4/5	4	3	4/5	4	4/5	4
H di controllo del fronte	11,00	12,50	11,00	8,00	12,50	11,00	12,50	11,00
Uf (mq/mq) con h. 2,50	0,60	0,75	0,75	0,36	0,60	0,60	0,75	0,75
Rc max	50%	40%	60%	35%	30%	50%	40%	60%

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I. Per le distanze dalle strade valgono le prescrizioni dell'Art.24, comma 8, delle presenti Norme e per i parcheggi valgono le indicazioni dell'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.

5. Per le zone C a tempo l'edificazione è subordinata all'obbligo di presentare richiesta di permesso di costruire entro 10 anni dalla data di approvazione della Variante 2009 al PRG da parte della Giunta Provinciale (D.G.P.n.2087 dd. 04 ottobre 2013). Dopo tale periodo la previsione perde efficacia.
6. Nell'area residenziale C a tempo localizzata a nord del centro storico di Capriana ed a monte dell'abitato (evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n. 05), qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area è subordinato al rispetto delle condizioni per la difesa dai crolli rocciosi, contenute nello studio geologico allegato al PRG di cui all'art.1, comma 2. L'edificazione su tale area è anche subordinata all'obbligo di presentare richiesta di permesso di costruire entro 10 anni dalla data di approvazione della presente Variante 2018.
7. Nell'area residenziale soggetta a Piano di lottizzazione (PL2), localizzata a nord del centro storico di Capriana ed a monte dell'abitato (evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n. 08), qualsiasi trasformazione urbanistica ed edilizia dell'area è subordinato al rispetto delle condizioni per la difesa dai crolli rocciosi, contenute nello studio geologico allegato al PRG di cui all'art.1, comma 2.

Art. 12bis – Interventi di recupero dei sottotetti

1. Ove non sia espressamente vietato da apposito cartiglio, sono consentiti, sugli edifici esistenti nelle zone B e C alla data di prima adozione del presente PRG, i seguenti interventi:
 - a. al fine di adeguare l'edificio a livello tecnologico o di migliorarne l'utilizzazione è ammesso un modesto ampliamento volumetrico, nella misura strettamente necessaria ad accogliere gli impianti tecnologici mancanti o da adeguare, in particolare gli ascensori nel caso sia obbligatorio il superamento delle barriere architettoniche; tale ampliamento dovrà essere inferiore al 10% del volume lordo esistente;
 - b. al fine di rendere abitabili i sottotetti, esistenti e regolarmente autorizzati, per i quali non è mai stata emessa autorizzazione all'uso residenziale, è ammessa la sopraelevazione in allineamento con i muri perimetrali. La sopraelevazione è ammessa fino al raggiungimento di ml. 2,20 misurati all'imposta del tetto; fermo restando tale limite, l'altezza massima di zona può essere superata fino a un massimo di ml.1,50; tale limite non è però applicabile se la sopraelevazione è inferiore o pari a ml. 0,80.Si dovrà evitare l'inserimento di timpani e abbaini, mentre è da prediligere la continuità della linea di gronda e la riproposizione di coperture tradizionali, riferibili al contesto edilizio circostante;
2. La sopraelevazione di cui al comma 1, lett.b), è consentita solo se nel sottotetto esistente non ci sono le condizioni per il recupero di almeno un alloggio abitabile di superficie utile minima pari a 50 mq, nel rispetto dei parametri edilizi obbligatori.
3. La dimostrazione di quanto previsto al comma 2 spetta al proprietario dell'immobile e al progettista incaricato di redigere il progetto di sopraelevazione, che dovranno certificare lo stato di fatto del sottotetto in apposito documento da presentare al momento della richiesta della concessione edilizia, fatta salva comunque la possibilità per il Responsabile dell'Ufficio Tecnico/Sindaco di effettuare sopralluogo di verifica.
4. L'esecuzione dell'intervento di sopraelevazione di cui al comma 1, lett.b), è inoltre subordinata alla preventiva verifica da parte del Funzionario responsabile dell'idoneità, per singole aree delle zone residenziali B e C, delle opere di urbanizzazione, con riferimento a viabilità e reti infrastrutturali. Detta verifica avverrà al momento della richiesta di sopraelevazione del sottotetto.

Art. 12ter - Disposizioni in materia di edificazione con criteri ecologici

1. Per favorire l'edificazione con criteri ecologici e nel rispetto dei principi del risparmio energetico, vengono qui integralmente richiamate le disposizioni della delibera di G.P.n.1531 dd.25.6.2010 e relativi Allegati.
2. La progettazione bioedilizia di qualunque organismo o complesso edilizio deve sempre privilegiare l'adozione di misure atte a contenere i consumi energetici e a eliminare i disturbi dovuti al rumore. Come minimo, di regola, questo si ottiene:
 - per quanto concerne la disposizione planivolumetrica degli immobili, mirando alla massima captazione della radiazione solare e al minimo ombreggiamento fra gli edifici, nonché favorendo le configurazioni compatte e/o

accorpate;

- per quanto riguarda la composizione dei prospetti, preferendo le esposizioni ovest e sud-est per le ampie superfici vetrate (con elementi che evitino il surriscaldamento estivo) e limitando le dimensioni delle finestre esposte a nord a quelle minime necessarie per assicurare i rapporti di illuminazione regolamentari nei locali interni;
- per quanto riguarda le tecniche costruttive, realizzando le pareti esterne degli edifici e i solai con procedimenti, elementi costruttivi e materiali con elevate caratteristiche di coibenza termica e fonoassorbenti, qualità quest'ultima da assicurare anche nelle pareti interne divisorie fra le diverse unità funzionali dell'immobile e fra gli ambienti di servizio e quelli abitativi o di lavoro concettuale.

Art. 12quater – Aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P.15/2015

1. Le tavole del PRG del Comune di Capriana individuano con specifica grafia riferita al presente articolo, le aree rese inedificabili ai sensi dell'art. 45 comma 4 della L.P. 15/2015. Tali zone mantengono il vincolo decennale di inedificabilità a partire dalla data di entrata in vigore della variante al PRG che le ha introdotte.

Art. 13 – Insediamenti industriali ed artigianali

1. Gli insediamenti produttivi del settore secondario di interesse locale di progetto ed esistenti, come indicati in cartografia, sono assegnati alle attività produttive del settore secondario e alla commercializzazione in luogo dei propri prodotti, all'attività di lavorazione di inerti e minerali, allo stoccaggio di materiali e merci, al commercio all'ingrosso, alla sosta di camion e mezzi speciali, al magazzinaggio di materiali edili, al ricovero di macchinari ed impianti e inoltre a quante altre funzioni richiedono, per qualsiasi ragione, spazi attrezzati e fabbricati diversi da quelli di cui all'art. 12, o che non siano compatibili con lo svolgimento delle funzioni residenziali, turistiche e agricole sotto il profilo dell'igiene, del traffico, degli odori, dei fumi e dei rumori che generano.

2. E' ammessa ogni categoria di intervento, ma solo per fabbricati di tipo produttivo di cui all'art. 8 comma 3, secondo i seguenti parametri:

If max:	2.5 mc/mq
Rc max:	60 %
H max:	9

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.

Ds min: vedi articolo 24, comma 8

Parcheggi: valgono le indicazioni dell'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.

E' ammessa, per custode o proprietario, una unità abitativa con V. max=400mc, nel limite di una per ciascun edificio.

3. Le modalità di intervento e costruzione sono subordinate alla preventiva stipula di Convenzione tra l'Amministrazione e il privato, che indichi i principali obblighi a carico delle parti, le eventuali cauzioni da prestare, i tempi di realizzazione, le modalità di allacciamento alle reti tecnologiche, ecc.
4. Per l'area artigianale di Capriana (evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n. 04) il parametro del rapporto massimo di copertura Rc max, è elevato al 70%.
- 4bis. Nell'area artigianale di Capriana (evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n. 09) per il settore meridionale della previsione, coincidente con il corpo del torrente, vanno previste opportune opere di protezione dai crolli rocciosi, definite nello specifico studio allegato al PRG di cui al comma 2 dell'art.1.
5. Area artigianale di Carbonare (evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n. 01): il nuovo insediamento deve avere le caratteristiche dimensionali tipiche delle aziende a conduzione familiare, nel rispetto dei parametri indicati ai commi precedenti; data la delicatezza del sito, la struttura produttiva dovrà essere principalmente interrata nel pendio; solo il fronte principale, attestato lungo la strada, e l'eventuale abitazione, potranno sporgere dalla linea naturale del terreno. La costruzione avrà caratteristiche tipologico-architettoniche tradizionali, in modo che via sia coerenza tra lo stile del nuovo edificio e quelli dell'abitato storico di Carbonare; la direzione del colmo sarà nord-sud e la costruzione dovrà essere opportunamente arretrata rispetto al ciglio stradale. Sono ammesse modifiche del livello naturale del terreno per la realizzazione della viabilità di accesso.
6. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive di cui all'Art.33 del PUP vigente (LP.5/2008).

7. Sotto il profilo della prevenzione dell'inquinamento acustico, coerentemente con quanto disposto in materia dalla Legge 447, per le attività connesse con esigenze produttive, commerciali e professionali, è necessario prevedere opportuni interventi volti alla limitazione dell'inquinamento acustico ed in particolare al rispetto del valore differenziale, definito dall'Art.4 del DCMP 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", da verificare all'interno delle abitazioni più esposte al rumore.

Art. 14 – Insediamenti per l'attività zootecnica

1. Gli insediamenti per attività zootecniche sono assegnati all'allevamento imprenditoriale degli animali in strutture specializzate e ad edifici per la zootecnia, con i loro annessi funzionali quali silos, attrezzerie, depositi, rustici e simili, di cui all'art. 8 commi 4 e 5. Attualmente non sono note richieste specifiche per lo svolgimento di tali attività pertanto il presente articolo diverrà operativo solo dopo aver individuato in cartografia una specifica zona per l'attività zootecnica.
2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento limitatamente ai fabbricati di cui all'art. 8 comma 4 con i seguenti parametri edificatori:

Volume urbanistico Vt complessivo:	4500 mc per le stalle e gli allevamenti
Volume urbanistico Vt complessivo:	500 mc per gli edifici rustici
If max:	1.5 mc/mq
Rc max:	60 %
H max:	9

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.

Tra le nuove stalle e i fabbricati residenziali, turistici e terziari ci deve essere la distanza minima di 50 ml.

Ds min: vedi articolo 24, comma 8.

Parcheggi: valgono le indicazioni dell'art.13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e del relativo allegato Tabella A.

3. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive di cui all'Art.37 del PUP vigente (LP.5/2008).

Art. 15 – Equipaggiamenti: attrezzature e servizi

1. Per "equipaggiamenti" si intendono le aree, gli edifici, le strutture e gli impianti assegnati ad attrezzature e servizi, pubblici o privati, esistenti ovvero di progetto. La cartografia individua gli equipaggiamenti destinati alle varie funzioni.
Laddove il tipo di equipaggiamento non è specificatamente individuato, l'uso del suolo e la funzione dei fabbricati saranno stabiliti dalla Amministrazione Comunale.
Le due zone per servizi pubblici localizzate a valle dell'abitato di Capriana, in località Miravalli e in fregio alla S.S. n.612, sono destinate all'insediamento delle strutture del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento.
2. Sono ammesse tutte le categorie di intervento, ma limitatamente ai tipi di manufatti, impianti e strutture di pubblica utilità di cui all'art. 8, c. 2. Sono ammessi inoltre edifici di limitate dimensioni destinati al ricovero di mezzi e attrezzature comunali, nonché di deposito provvisorio di legname per uso domestico, opportunità eventualmente normata con specifico Regolamento Comunale.
3. Vigono i seguenti parametri:

Volume urbanistico Vt complessivo:	6000 mc
Rc max:	60 %
H max:	9

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.

Ds min: vedi articolo 24, comma 8

Parcheggi: valgono le indicazioni dell'art. 60 della L.P.15/2015 e dell'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.

Art. 16 – Verde pubblico attrezzato e aree sportive all'aperto

1. Nelle aree riservate a giardini/parchi pubblici ed attrezzature sportive di uso o di proprietà pubblica all'aperto sono ammessi solo gli impianti per il gioco, gli spettacoli all'aperto ed i campi sportivi.
2. E' consentita solamente l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi o di attrezzature per il ristoro, servizi igienici, ecc. Per questi manufatti è fissata l'altezza massima di 4 m.
3. Sono vietati l'abbattimento degli alberi e delle siepi esistenti e l'alterazione degli elementi naturalistici di particolare valore ambientale senza comprovate necessità connesse con le esigenze di manutenzione del patrimonio arboreo e dei siti di ordine alle funzioni loro assegnate; sono ammessi interventi di questo tipo solo se connessi alla realizzazione di parchi giochi pubblici.
4. E' ammessa, solo in caso di comprovata esigenza pubblica, la realizzazione di parcheggi superficiali. E' altresì ammessa la realizzazione di parcheggi interrati, purché, a lavori ultimati, venga sistemata a verde l'area soprastante.
5. Nelle aree a verde pubblico ricadenti in zone di elevata o moderata pericolosità e/o in ambito fluviale è vietata qualsiasi edificazione.
6. Nell'area destinata a verde pubblico attrezzato localizzata a monte del Museo della Beata Meneghina (evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n. 06), è vietata qualsiasi edificazione.

Art. 16bis – Prevenzione dell'inquinamento acustico

1. In tutte le zone di Piano in cui venga richiesto un permesso di costruire a nuovi impianti o infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali deve essere allegata la documentazione di impatto acustico, ai sensi del comma 4 dell'Art.8 della L.447/1995.
2. Nella realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono venir rispettati i valori limite di immissione fissati dal DPR 30.03.2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'Art.11 della Legge n.447/1995.
3. Anche nel caso di progettazione di parcheggi pubblici, da realizzarsi a cura dello stesso Comune o di privati, dovrà essere elaborata preventivamente la valutazione di impatto acustico che garantisca il rispetto dei valori limite indicati dalle vigenti normative.
4. In tutte le aree interessate da progetti edilizi o piani attuativi per la realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'Art.8 della L.447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi,...) deve essere predisposta e presentata una valutazione del clima acustico.
5. E' qui richiamato il Piano vigente di classificazione acustica del Comune di Capriana.

TITOLO III - SPAZI APERTI ED INFRASTRUTTURE

Art. 17 – Gli spazi aperti

1. Per gli spazi aperti si intendono tutte le aree diverse dalle urbanizzazioni, ovvero i suoli non urbanizzati e da non urbanizzare, in quanto riservati alle funzioni produttive del settore primario, e i terreni improduttivi non urbani. Negli spazi aperti gli interventi di nuova costruzione sono consentiti solo per lo svolgimento di attività agro-silvo-forestali. I relativi parametri edificatori sono stabiliti per ciascun tipo di area.
2. L'integrità e buona tenuta degli spazi aperti devono coordinarsi con la loro utilizzazione in una prospettiva generale di tutela del territorio. Pertanto tutti gli interventi previsti o ammessi vanno eseguiti con le modalità e alle condizioni di cui agli articoli seguenti, nonché nel rispetto delle prescrizioni relative alla tutela ambientale di cui al Titolo V.
3. Rientrano negli spazi aperti:
 - le aree agricole (art. 18);
 - i boschi (art. 19);
 - i pascoli (art. 20);
 - le cave (art. 22);
 - le discariche R.S.U., le discariche per materiali inerti, i depuratori (art. 23);
 - le aree di difesa paesaggistica.
4. Negli spazi aperti è di norma consentita la sola presenza di edifici rurali e rustici, di fabbricati forestali, di malghe e di baite. Per la loro rilevanza, le baite sono oggetto di una normativa specifica (art. 40 e Piano baite).

Art. 18 – Aree agricole

1. Le aree agricole corrispondono a quelle non di pregio del PUP, come individuate cartograficamente dal PUP 2008 stesso e normate dagli articoli 37 e 38 delle Norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale, e come individuate dal PRG quali aree agricole del PUP e aree agricole di rilevanza locale. Queste aree agricole presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree agricole di pregio del PUP. Le aree agricole (non di pregio) del PUP e le aree agricole di rilevanza locale stabilite dal PRG, sono graficamente distinte in cartografia.
2. Nelle zone agricole non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, ad esclusione di quanto successivamente specificato.
3. In queste aree agricole possono collocarsi solo le seguenti attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, strutture e infrastrutture:
 - a) ricoveri per animali, stalle con relativi fienili e concimaie, ricoveri per macchine agricole, magazzini per i prodotti agricoli, silos, essiccatoi, manufatti per l'apicoltura e laboratori per la trasformazione di prodotti agricoli, con un Vu in nessun caso superiore a 200 mc realizzati con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
 - b) tettoie in legno pertinenziali degli edifici esistenti, di superficie coperta massima di 25 mq e altezza massima di 3,5 ml, realizzate con materiali e tipologie costruttive tradizionali;
 - c) serbatoi e impianti tecnologici, legati all'agricoltura;
 - d) serre come previsto e normato dall'art. 8bis;
 - e) fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume massimo di 400 mc, in coerenza con la Carta del Paesaggio e nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia;
 - f) vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli, (iscritti in sezione prima o seconda dell'APIA), secondo quanto disposto dal successivo allegato III all'art.5.
Previo parere favorevole dell'organo della Provincia (SCUP) di cui alla lettera d) del comma 5 dell'articolo 37 delle Norme di Attuazione del PUP, sono ammessi inoltre la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate ubicate nel territorio provinciale, di impianti per il recupero e trattamento di residui zootecnici e agricoli per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e di maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Per gli impianti di biogas devono essere rispettati i criteri urbanistici e paesaggistici definiti dall'art.3 dell'allegato 1

della d.G.P. n.870 del 10 maggio 2013. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a) e b) nel caso siano iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I^a o II^a dovranno avere un lotto minimo accorpato su cui realizzare le opere, di 1.500 mq.

I richiedenti la concessione edilizia per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alla lettera c), devono risultare iscritti all'Albo degli Imprenditori Agricoli sezione I^a o II^a.

4. Gli edifici esistenti, a destinazione diversa da quella agricola, alla data di approvazione del PUP 1987, possono essere ampliati nei seguenti limiti:
 - a) per ciascuno edificio è ammesso l'ampliamento massimo di 60 mq. di SUN;
 - b) alternativamente, se più favorevole, è ammesso un ampliamento massimo pari al 20% della SUN esistente. L'ampliamento nel limite sopra descritto può essere realizzato in più fasi successive;Altezza (H) massima del fabbricato:
 - ml. 7,5 complessiva;
 - laterale in aderenza uguale alla presistenza.La destinazione d'uso degli ampliamenti va ripartita proporzionalmente alle destinazioni d'uso preesistenti.
5. Gli edifici rurali e produttivi esistenti (di volume superiore ai 1000 mc o parte di essi), dimessi all'entrata in vigore della L.P. n. 1/2008 non più utilizzati ai fini agricoli situati in area agricola possono essere ripristinati al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto-spazio costruito. In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli-produttivi, che non comportino aumento di volume. Tali interventi non possono comunque comportare aumento di volumi e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione degli immobili. La riutilizzazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. Gli edifici esistenti all'entrata in vigore della L.P. 1/2008, aventi destinazione diversa da quella agricola o legittimamente dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, nonché quelli destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e ad allevamenti industriali, possono formare oggetto di interventi di recupero anche riguardanti una pluralità di edifici, di realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e di ampliamenti limitati al 20% del volume urbanistico.
6. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero e ampliamento, secondo i criteri fissati dall'art.81 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. In ordine all'edificazione di nuovi fabbricati ad uso agrituristico, il volume massimo realizzabile fuori terra per singola impresa e per una sola volta, non può superare una SUN massima di 350 mq., fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art.81 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
7. Per gli interventi ammessi dai commi precedenti sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Superficie accorpata minima:	5000 mq
Volume urbanistico Vt complessivo:	1500 mc (200 mc per i rustici)
Ifmax:	0.03 mc/mq
H max:	7 m (3.5 m per i rustici)

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.

De min: 50 m (solo fra le stalle e le zone miste, commerciali e gli equipaggiamenti)

Ds min: vedi articolo 24, comma 8.

- 7bis. Nel caso di nuovi edifici costruiti da agricoltori iscritti alla Sezione II dell'Albo degli imprenditori agricoli, sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:
- | | |
|------------------------------------|------------|
| Superficie accorpata minima: | 2000 mq |
| Volume urbanistico Vt complessivo: | 200 mc |
| Ifmax: | 0.03 mc/mq |
| H max: | 4,5 m |

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.

De min: 50 m (solo fra le stalle e le zone miste, commerciali e gli equipaggiamenti)

Ds min: vedi articolo 24, comma 8.

E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di residenza.

8. Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo e per ragioni ambientali, la nuova edificazione deve risultare accorpata con gli insediamenti esistenti. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati rurali, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. Le stalle devono comunque distare almeno 100 m. dalle prese d'acqua e dalla sorgenti e dal centro abitato. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più opportune rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
9. Per esigenze di qualificazione ambientale, i proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione, la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale, la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi o che risultano indecorosi e che lo possano diventare; essi comunque devono curare la loro occultazione alla vista. L'Amministrazione provvede con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare la corretta tenuta delle aree agricole sotto questi profili.
10. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive di cui all'Art.37 delle Norme di attuazione del PUP vigente. Per la realizzazione, da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola a titolo professionale, di manufatti di limitate dimensioni per il deposito di attrezzature e materiali per la coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale o per la manutenzione ambientale, vale quanto previsto dall'art.84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 19 – Boschi

1. Sono aree a bosco quelle occupate da boschi di qualsiasi tipo, secondo la definizione contenuta nelle disposizioni provinciali in materia, e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta - legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.
2. Le aree a bosco sono riportate nel PRG sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione, e individuano i boschi di pregio che costituiscono invarianti ai sensi dell'articolo 8 delle Norme di attuazione del PUP.
3. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. Le aree a bosco, inoltre, possono formare oggetto di bonifica agraria e di compensazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 delle Norme di attuazione del PUP, con esclusione dei boschi di pregio individuati dai piani forestali e montani, che costituiscono invarianti.
4. Gli interventi di ristrutturazione e nuova costruzione edilizia sono ammessi solo se si tratta di fabbricati forestali, solo in caso di comprovata pubblica utilità, esclusivamente per il potenziamento delle attività forestali o per il presidio civile del territorio e solo se i titolari delle opere sono enti, consorzi, cooperative o associazioni. La nuova costruzione di edifici privati di qualunque tipo è vietata. Negli edifici esistenti diversi e per operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo se diretti a ricondurre i fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma, purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.
5. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

Volume urbanistico Vt complessivo:	600 mc
Volume urbanistico Vt complessivo:	200 mc per i rustici
If max:	0.01 mc/mq
H max:	5 m
H max:	2.5 m per i rustici

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.
Ds min: vedi articolo 24, comma 8

6. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare nuovo suolo forestale e possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei boschi, ovvero lungo le strade e le radure esistenti.
7. Nei boschi la pubblicità commerciale è vietata.
8. Nelle aree a bosco del PRG è ammessa la realizzazione di percorsi didattici e/o botanico-naturalistici, eventualmente attrezzati, purché nel rispetto della natura e dell'ambiente circostante.

Art. 20 – Pascoli

1. Sono indicati come "pascoli" i suoli erbosi o arbustivi nei quali si svolge o si può svolgere il pascolo di bestiame d'allevamento e dove tale funzione va preservata e potenziata. I perimetri riportati in cartografia possono essere modificati solo per attuare piani diretti al recupero e alla valorizzazione delle funzioni silvo-pastorali, approvati ai sensi delle leggi vigenti.
2. Sono consentite solo le attività, le strutture edilizie e gli interventi urbanistici strettamente attinenti l'esercizio della zootecnia, ivi comprese le opere di bonifica. E' vietato alterare la configurazione dei pascoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale ed ambientale. Negli antichi pascoli attualmente rimboscati valgono le norme relative ai boschi di cui al precedente articolo fintantoché non sono ripristinate le primitive condizioni a pascolo. Qualora tali condizioni fossero ripristinate, vigono le prescrizioni per i pascoli di cui al presente articolo.
3. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione o alla realizzazione di manufatti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio. Negli edifici esistenti diversi e per operatori differenti da quelli di cui sopra gli interventi di ristrutturazione sono ammessi solo per le opere dirette a ricondurre tali fabbricati alle funzioni di zona di cui al secondo comma, purché esista l'urbanizzazione primaria necessaria.

4. Per gli interventi ammessi sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

If max:	0.01 mc/mq
H max:	5 m

Per le distanze dai confini e tra gli edifici valgono le indicazioni e le prescrizioni dell'ALLEGATO I.
Ds min: vedi articolo 24, comma 8.

5. Ai fini della tutela della produzione e dei valori ambientali, i nuovi fabbricati consentiti non devono impegnare nuovo suolo pascolivo e pertanto possono disporsi solo accanto ad edifici già esistenti o ai margini dei pascoli, ovvero lungo le strade esistenti, ma sempre in posizione defilata rispetto alle visuali più significative sul posto e da lontano. E' vietato tagliare longitudinalmente i pascoli con nuove strade veicolari, salvo che per brevissimi tratti e per motivi tecnici irrinunciabili. Le aree a pascolo vanno mantenute il più possibile accorpate.
6. Nei pascoli la pubblicità commerciale è vietata.

Art. 21 – Aree ad elevata integrità

1. Sono aree a elevata integrità quelle caratterizzate dalla presenza di ghiacciai e di rocce e di rupi boscate che, in quanto aree a bassa o assente antropizzazione, per ragioni altimetriche, topografiche e geomorfologiche, di natura del suolo e di accessibilità, non possono essere normalmente interessate da attività che comportano insediamenti stabili.
2. Nelle aree a elevata integrità può essere ammessa la realizzazione di manufatti speciali aventi la sola funzione di presidio civile per la sicurezza del territorio e di altre opere o infrastrutture d'interesse generale, compresi i rifugi alpini.

Art. 22 – Cave

1. Le cave sono aree assegnate all'estrazione di materiali pietrosi ed inerti, con riferimento al Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali di cui all'art.3 della L.P. n.7 dd. 4.10.2006 "Disciplina dell'attività di cava". Al di fuori di tali aree è vietato aprire qualsivoglia tipo di attività di estrazione ed accumulo di materiali di cava.
2. Le domande di autorizzazione per l'apertura di nuove cave o per la prosecuzione, l'ampliamento e la riapertura di cave esistenti vanno corredate dalla documentazione prevista dalle vigenti leggi provinciali in materia.
3. I progetti di coltivazione vanno redatti come descritto dal Piano Provinciale di cui al comma 1, tenendo in particolare cura:
 - le opere di sistemazione del suolo man mano che il suo sfruttamento procede e si completa;
 - l'ambientazione delle strade di servizio delle cave e degli impianti di estrazione, la selezione e raffinazione dei materiali cavati;
 - i provvedimenti di assicurare affinché il trasporto del materiale non interferisca definitivamente con traffico veicolare normale e che i carichi non danneggino la normale rete stradale.Tutto ciò a carico dei concessionari.
4. Ogni negativo impatto visuale, acustico, da fumi e polveri, naturalistico e paesaggistico derivante dall'apertura e dalla coltivazione delle cave va eliminato con opportune misure di mitigazione, da prevedere nel progetto di coltivazione e comunque da realizzare nel corso dell'esercizio a cura e spese dei concessionari.
5. Nelle cave è consentita solamente l'edificazione delle strutture precarie per la gestione tecnica della coltivazione.

Art. 23 – Discarica e depuratori

1. Sulla cartografia del PRG sono individuate le aree su cui sorgono gli impianti esistenti (fosse Imhoff) per il trattamento delle acque nere di Capriana e della frazione di Carbonare. Nonché quella di progetto prevista per la frazione di Rover. La gestione è disciplinata dal TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
2. In tutte queste aree è possibile installare soltanto gli impianti relativi alle funzioni assegnate dal PRG nonché realizzare un fabbricato accessorio destinato ad ospitare l'ufficio, l'officina ed il garage dei mezzi preposti al servizio, in ogni caso è assolutamente vietato qualsiasi uso residenziale o affine di detti fabbricati che possono avere una volumetria massima di 500 mc per una altezza massima di 4,00 m. con obbligo di rispetto delle distanze dalle strade come stabilito dall'art. 24 delle presenti Norme.
3. Attorno a queste aree sono previste delle fasce di rispetto non edificabili e con uso limitato secondo le norme prescritte dalla vigente normativa provinciale.

Art. 24 – Strade

1. Si definiscono strade tutti i percorsi pubblici destinati al transito veicolare e pedonale. Fanno parte integrante della strada: la carreggiata, la banchina e gli elementi marginali. Per elementi marginali s'intendono rampe, scarpate e piazzole aventi lo stesso numero di particella della strada stessa.
2. La destinazione urbanistica all'interno della fascia di rispetto stradale deve essere riportata nei certificati di destinazione urbanistica ma può essere edificata solo nei limiti di quanto previsto dalle norme provinciali in vigore in materia di fasce di rispetto.
3. Le strade sono distinte in cartografia come esistenti, di progetto e di potenziamento, costituiscono la rete viaria veicolare normalmente aperta al traffico e sono classificate a seconda del loro tipo e della loro funzione.
La cartografia evidenzia le strade:
 - di 3° categoria P.U.P., per il traffico di largo raggio interregionale e intercomprensoriale;
 - di 4° categoria P.U.P. per traffico intercomunale; di interesse locale;
 - locali di intercomuni per traffico di connessione tra i vari centri, nuclei abitati e di distribuzione interne agli abitati.

4. A ciascuna categoria di strade sono assegnate le seguenti larghezze standard:

	<u>minima</u>	<u>massima</u>
a) 3 ^a categoria:	m. 7.00	m. 9.50
b) 4 ^a categoria:	m. 4.50	m. 7.00
c) strade locali:	m. 4.50	m. 7.00
d) strade campestri, boschive, pascolive, rurali e forestali:	==	m. 3.00
e) percorsi pedonali e ciclabili:	m. 1.20	==

Tali larghezze sono modificabili in più solo in corrispondenza di limitati slarghi incroci o piazzole, e in meno laddove imposto dalle esigenze di tutela ambientale di cui al Titolo V.

5. Nelle aree assegnate alla circolazione veicolare sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni infrastrutture tecnologiche, ecc.). La loro edificazione è vietata: nelle aree riservate alla circolazione ed alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse collettivo quali mercati, manifestazioni, sagre ecc., possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo urbano finalizzate a tali funzioni.
6. I tracciati delle strade evidenziate in cartografia sono da ritenersi indicativi: la loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva, nella quale si preciseranno le soluzioni di dettaglio sia per i manufatti e le opere d'arte delle infrastrutture che per gli interventi di arredo. L'eventuale assenza nella cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in alcun modo la possibilità per la pubblica amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.
7. Nelle urbanizzazioni le strade di nuova costruzione vanno dotate di marciapiedi su almeno un lato, larghezza non inferiore a m.1,20. Nei tratti esistenti soggetti a ristrutturazione vanno comunque assicurati, su uno o su entrambi i lati della sede stradale, marciapiedi di larghezza complessiva non inferiore a m. 1,20.
8. La costruzione di nuove strade veicolari di cui ai punti d) ed f) comma 4 è ammessa a condizione che:
 - a) il traffico sia consentito esclusivamente a servizio delle funzioni assegnate a ciascuna area e a ciascun tipo di insediamento;
 - b) abbiano una pendenza massima del 18%;
 - c) le piazzole, se necessarie, non siano più larghe di m.3.00 ne disposte a meno di m. 200 una dall'altra;
 - d) gli incroci con i sentieri e le altre strade minori esistenti siano accuratamente sistemati;
 - e) il convogliamento delle acque superficiali avvenga adottando gli accorgimenti tecnici più perfezionati;
 - f) non sia modificato il regime esistente delle acque superficiali e il sottosuolo se non per migliorare le attuali condizioni;
 - g) sia evitato ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente assicurando, in sede di progetto tutte le necessarie misure di mitigazione;
 - h) nei muri e nei manufatti stradali non compaia il cemento armato a vista e le recinzioni siano conformi ai disposti del Regolamento Edilizio Comunale.
9. Ai fini della tutela ambientale, la realizzazione dei manufatti stradali negli spazi aperti deve attenersi alle prescrizioni in materia indicate nel Titolo III. Nelle aree assoggettate alla tutela di cui al Titolo V delle presenti Norme valgono gli ulteriori disposti ivi riportati. Tutte le nuove strade e le varianti di quelle esistenti vanno comunque progettate ed eseguite attenendosi a rigorosi criteri di minimo impatto sull'ambiente e sul paesaggio. Su tutte le strade la segnaletica va ridotta al minimo tecnicamente necessario. La pubblicità commerciale è vietata lungo tutte le strade negli spazi aperti ed è ammessa nelle urbanizzazioni, purché si collochi entro gli spazi assegnati allo scopo dalle Amministrazioni comunali.
10. Ai lati delle strade sono stabilite delle fasce di rispetto non edificabili, aventi le caratteristiche definite nei disposti di cui alla *"determinazione in ordine alle dimensioni delle strade e alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto"* approvato con D.G.P. n. 909 dd 03.02.1995, modificata successivamente con D.D. n. 1078 dd. 02.10.1998, n. 1606 dd. 22.06.2001 e n.1427 dd. 01.07.2011 e ss.mm. Le larghezze che si misurano dai cigli per quelle esistenti o da potenziare, dall'asse per le strade di progetto sono:

A) all'interno delle aree specificamente destinate all'insediamento

	STRADE ESISTENTI CONFERMATE	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE NUOVE O DI PROGETTO
	dal limite stradale	dal limite stradale	dall'asse
b) 3^ CATEGORIA	m. 10	m. 25	m. 35
c) 4^ CATEGORIA	m. 7	m. 15	m. 25
d) LOCALI	m. 5	m. 10	m. 15

B) al di fuori delle aree specificamente destinate all'insediamento

	STRADE ESISTENTI CONFERMATE	STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE	STRADE NUOVE O DI PROGETTO
	dal limite stradale	dal limite stradale	dall'asse
b) 3^ CATEGORIA	m. 20	m. 40	m. 60
c) 4^ CATEGORIA	m. 15	m. 30	m. 45
d) LOCALI	m. 10	m. 20	m. 30

11. I limiti di utilizzo delle fasce di rispetto sono stabiliti nella "Determinazione in ordine alle dimensioni delle strade e delle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto" approvato con D.G.P. n. 909 dd.03.02.1995, modificata successivamente con D.D. n.10778 dd.02.10.1998, n. 1606 dd.22.06.2001 e successive modifiche introdotte dalla delibera di GP.n.1427 dd.01.07.2011.
12. Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate solo all'interno dei Piani di Lottizzazione, nei casi in cui comprovate ragioni tecniche dimostrino l'impossibilità di mantenere la distanza di 5 ml; la fascia di rispetto stradale non potrà comunque essere inferiore a ml. 3 e devono in questo caso essere disposte opportune forme di mitigazione dagli inquinamenti da traffico.
13. La creazione di nuovi accessi sulle strade di competenza provinciale dovrà essere preventivamente concordata con i competenti Servizi Provinciali, che esprimeranno il proprio parere in base ad elementi progettuali di dettaglio. Qualora, inoltre, gli interventi riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
14. La realizzazione del tratto di nuova viabilità locale di progetto denominato "Variante ovest" è subordinata al seguente riferimento normativo n. 07: è necessario concordare preventivamente l'attraversamento dell'impiuvio con il Servizio Bacini montani della Provincia. Inoltre, la progettazione di qualsiasi intervento dovrà essere supportato con una specifica e approfondita analisi geologica sulla stabilità dei versanti.
15. Le previsioni di potenziamento viario introdotte con la Variante 2018 e contraddistinte dalle varianti numero 5b – 7 – 8 – 9b – 9c – 9d – 10, che interessano aree boscate e/o zone oggetto di pericolosità per caduta sassi e/o che si collocano in fascia di rispetto dei corsi d'acqua, devono ottenere rispettivamente le autorizzazioni dei competenti Servizi Foreste e Fauna, Geologico e Bacini montani della Provincia di Trento.

Art. 25 – Parcheggi pubblici

1. Gli spazi destinati a parcheggio pubblico sono inedificabili. Sono ammessi solo parcheggi in soprasuolo.
2. Sono qui integralmente richiamate le indicazioni dell'art. 60 della L.P.15/2015 e dell'art.13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e del relativo allegato Tabella A.
3. Nell'area destinata a nuovo parcheggio pubblico localizzata ad ovest del centro storico di Rover ed evidenziata in cartografia con il simbolo del riferimento normativo n.*02, si subordina la realizzazione degli interventi ai risultati di una specifica analisi geologica. Il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione è subordinato alle condizioni espresse in specifici studi di compatibilità (idraulica, geologica, ecc.) e al relativo parere favorevole delle competenti strutture della Provincia (Bacini Montani, Servizio geologico, ecc.).

TITOLO IV - TUTELA DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

Art. 26 – Gli insediamenti storici

1. Gli insediamenti storici comprendono:
 - i centri storici perimetrali;
 - i complessi edilizi isolati (nuclei e singoli edifici);
 - le infrastrutture e le emergenze storiche nel territorio, e sono indicati nella cartografia del P.R.G. che riporta:
 - la perimetrazione dei centri storici e le indicazioni di piano;
 - l'individuazione delle unità minime di intervento;
 - gli interventi ammessi secondo il grado di protezione degli edifici;
 - gli edifici storici isolati, i manufatti e le infrastrutture di interesse storico negli spazi aperti.
2. Le indicazioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti storici si attuano mediante:
 - richiesta del permesso di costruire o presentazione di SCIA o di CILA per singoli interventi edilizi;
 - progettazione per unità minime di intervento, con intervento unitario o differenziato edificio per edificio.
3. Il Regolamento Edilizio fornisce ulteriori elementi informativi ed orientativi in materia di interventi e opere di conservazione di edifici e manufatti di carattere storico.
4. In materia di distanze valgono le indicazioni dell'ALLEGATO I e in materia di attività commerciale le indicazioni dell'ALLEGATO III.

Art. 27 – Perimetrazione degli insediamenti storici. Funzioni ammesse. Schede specifiche

1. La perimetrazione degli insediamenti storici indicata nella cartografia e l'individuazione di quelli sparsi delimitano gli ambiti nei quali vigono le norme del presente Titolo IV.
2. Le funzioni ammesse sono indicate in Tav.2.
Sono ammesse attività residenziali, alberghiere, commerciali, nei limiti e termini di cui all'ALLEGATO III, terziarie e di equipaggiamento. Quelle produttive sono ammesse solo se già esistenti ovvero di nuovo insediamento, ma in tal caso purché occupino meno di mq. 200 di superficie e se quest'ultima sia ricavata dalla trasformazione di edifici esistenti.
3. Tutti gli edifici ricadenti all'interno della perimetrazione del centro storico nonché quelli sparsi riconducibili al patrimonio edilizio storico, sono stati opportunamente schedati, valutati e classificati in base al metodo fornito dalla Provincia.
4. La scheda è suddivisa in cinque punti fondamentali:
 - individuazione catastale dell'immobile,
 - documentazione fotografica;
 - analisi puntuale delle caratteristiche storiche architettoniche funzionali e di degrado dell'edificio;
 - classificazione suffragata dal punteggio acquisito con l'analisi;
 - vincoli particolari e indicazioni di progetto.
5. I vincoli particolari e le indicazioni di progetto contenute nelle schede prevalgono sul vincolo dettato dalla norma generale.

Art. 28 – Unità minime di intervento

1. Le unità minime di intervento, indicate in cartografia, sono ambiti nei quali è fatto obbligo di procedere alla preventiva progettazione unitaria degli interventi sui singoli edifici, per quanto riguarda i prospetti e le coperture. L'approvazione preventiva di questi progetti unitari da parte del comune è la condizione per poter ottenere il permesso di costruire o la SCIA per gli interventi sui singoli edifici che appartengono all'unità.
2. Qualora tali interventi si svolgano in tempi diversi, i relativi permessi di costruire o le SCIA sono riferite ai progetti unitari di cui al comma precedente. Tutta la relativa documentazione va conservata da parte del Comune in modo da consentire verifiche comparative delle reciproche coerenze fra questi atti.

3. I progetti per le unità minime di intervento che comportino modifiche alle coperture o ai progetti degli edifici vanno corredati dalla sottoscrizione di consenso da parte dei proprietari interessati. L'approvazione può avvenire col consenso di almeno i due terzi del valore degli edifici compresi nell'unità minima.

Art. 29 – Interventi edilizi ammessi

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio storico esistente sono quelli definiti dalle categorie di intervento stabilite dall'articolo 77 della L.P. 15/2015:
 - a) M1 – interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) M2 – interventi di manutenzione straordinaria;
 - c) R1 – interventi di restauro;
 - d) R2 – interventi di risanamento conservativo;
 - e) R3 – interventi di ristrutturazione edilizia;
 - f) R6 – interventi di demolizione.
2. La definizione delle categorie di intervento è quella stabilita dall'articolo 77 della L.P. 15/2015. A titolo esplicativo permangono gli elenchi sintetici dei successivi articoli 32, 33, 34.
3. Qualunque siano la classificazione degli edifici o dei manufatti e le categorie degli interventi ammessi, per le opere che coinvolgono beni culturali tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004, la competenza autorizzativa spetta alla Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia di Trento. Inoltre, ai sensi degli artt. 877 e 879 del Codice Civile, la valutazione della Soprintendenza è altresì necessaria dove si configuri contiguità tra un edificio vincolato ed uno non vincolato passibile di sopraelevazione, per la valutazione delle opere previste in aderenza al bene vincolato.
4. Interventi diversi da quelli indicati dall'art.77 della L.P. 15/2015, sono ammessi solo se specificatamente descritti nelle schede di indagine degli edifici, nei limiti e con le modalità prescritte.

Art. 30 – M1 - Manutenzione ordinaria

Sono qui integralmente richiamate le indicazioni dell'art.77, comma 1 lettera a) della L.P. 15/2015.

Art. 31 – M2 Manutenzione straordinaria

Sono qui integralmente richiamate le indicazioni dell'art.77, comma 1 lettera b) della L.P. 15/2015.

Art. 32 – R1 Restauro

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 comma 1 lettera c) della L.P.15/2015, sono inoltre possibili i seguenti interventi:
 - sistemazioni di corti, piazzali e degli spazi esterni;
 - rifacimento della superficie di facciata degli edifici (tinteggiatura, pulitura, intonacatura, rivestimenti, ...);
 - rifacimento delle coperture con il mantenimento dei materiali e della tecniche tradizionali;
 - consolidamento delle strutture portanti verticali e orizzontali (scale, coperture, solai, pilastrature, arcate, architravi, volte, avvolti, ...);
 - riconduzione in pristino sulla base di documentazione attendibile;
 - demolizione delle superfetazioni degradanti;
 - eventuale completamento di opere incompiute e ricostruzione di parti crollate sulla base di documentazione storica attendibile e con rigore filologico;

- nuove tramezzature interne purché non alterino spazi unitari significativi e caratterizzati da elementi di pregio (stucchi, pavimentazioni, pitture, decorazioni, ...);
- destinazione d'uso compatibile con i caratteri storici, tipologici, distributivi, architettonici e formali dell'edificio;
- destinazione dei singoli locali, compresi nell'edificio, a servizi igienici ed impianti tecnologici mancanti (centrale termica ecc.);
- restauro di singoli elementi culturali, architettonici o decorativi esterni o interni (volte di particolare interesse, portali, pavimentazioni, rivestimenti, stufe, camini, forni, dipinti, presenze artistiche, stemmi, affreschi e decorazioni).

Art. 33 – R2 – Risanamento conservativo

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 comma 1 lettera d) della L.P.15/2015, sono inoltre possibili i seguenti interventi:

OPERE ESTERNE:

- rifacimenti dei manti di copertura anche con materiali diversi dall'originale ma riproponendo l'originaria pendenza, l'originario numero delle falde e la loro primitiva articolazione;
- inserimento di abbaini di tipo tradizionale nel numero massimo pari alla lunghezza della facciata espressa in metri diviso 3,5 possibilmente allineati con le finestre sottostanti, o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti; tipologie diverse sono ammesse sentito il parere preventivo della Commissione Edilizia Comunale;
- realizzazione di sporti nelle coperture in quanto volumi tecnici e di opere di isolamento termico;
- lievi modifiche di balconi e ballatoi, purché compatibili con la tipologia edilizia e/o destinati a garantire nuovi accessi indipendenti; è vietata la costruzione di nuovi balconi poggiali e simili;
- conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture;
- modifiche di fori, solo se motivate da nuove esigenze abitative o distributive, purché i contorni originari non siano in pietra e sempre nel rispetto delle caratteristiche e della tipologia dell'edificio;
- sui prospetti laterali dell'edificio è ammessa l'eventuale apertura di nuovi fori, nel minimo indispensabile per adeguare l'edificio a nuove funzioni residenziali, per il soddisfacimento dei requisiti minimi igienico-sanitari e nel rispetto dell'originalità della facciata, delle tipologie e delle dimensioni dei fori esistenti.
- rifacimento di collegamenti verticali (scale, rampe) preferibilmente nella stessa posizione dei collegamenti preesistenti, con materiali, tecniche e finiture tradizionali. Nuovi poggiali ammessi solo se espressamente indicati nelle specifiche schede di indagine.

OPERE INTERNE:

- demolizione limitata e riproposizione sostanziale delle murature portanti interne;
- lievi modifiche alla quota dei solai compatibilmente con il sostanziale movimento della posizione preesistente di fori o di altri elementi esterni (balconi, ballatoi, ...);
- inserimento di nuovi collegamenti verticali interni, a servizio degli spazi recuperati, con materiali e tecniche tradizionali secondo le tipologie;
- inserimento di nuovi collegamenti verticali (ascensori);
- suddivisione verticale di singoli ambienti con soppalchi;
- recupero degli spazi inutilizzati dei sottotetti anche, in casi eccezionali e da individuare puntualmente nella scheda di indagine.

Art. 34 – R3 Ristrutturazione edilizia

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art.77 comma 1 lettera e) della L.P.15/2015, sono inoltre possibili i seguenti interventi:

OPERE ESTERNE:

- modifiche rilevanti nella forma, dimensione e posizione dei fori esistenti;
- modifiche formali e dimensionali a tamponamenti lignei;
- demolizione e nuova costruzione di collegamenti verticali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- demolizione e nuova costruzione di sporti e di collegamenti orizzontali in posizione anche diversa, purché realizzati con materiali e tecniche tradizionali, coerenti con la tipologia dell'edificio e dell'intorno;
- realizzazione di isolamento a cappotto purché le facciate vengano trattate in modo unitario;
- rifacimento delle coperture anche con sopraelevazione, con modifica di pendenze, di forma, numero delle falde se compatibili con la forma dell'edificio e con il contesto.
- Il volume originario potrà essere aumentato del 10% con un massimo di sopraelevazione dei timpani o delle

banchine pari a 40 cm purché ciò non sia già stato effettuato nel periodo di vigenza del P.G.T.I.S..

OPERE INTERNE:

- demolizione completa e rifacimento di solai, anche a quote diverse;
- demolizione completa e rifacimento in posizione e con materiali diversi, di collegamenti verticali;
- modifica della distribuzione dell'edificio;
- demolizione completa e rifacimento delle murature interne principali anche in posizione e con materiali diversi;
- realizzazione di isolamento interno.

La ristrutturazione edilizia è un intervento da applicare ad edifici storici compromessi staticamente o che conservano solo labili tracce delle strutture, della tipologia, degli elementi architettonici o decorativi originari o riguardante edifici recenti che non si integrano con il tessuto circostante. Data questa situazione di partenza, l'obiettivo delle opere è anche quello di riprodurre nell'edificio i caratteri tradizionali perduti, documentabili o desunti dal contesto o da tipologie simili, oppure di apportare quelle varianti che possano garantire un migliore inserimento ambientale in un contesto che, lo ricordiamo, è di carattere e valore storico.

2. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con il medesimo ingombro planivolumetrico preesistente, solo se tale indicazione è specificamente riportata nella scheda.

Art. 35 – R6 Demolizione

Sono qui integralmente richiamate le indicazioni dell'art.77, comma 1 lettera f) della L.P. 15/2015.

Art. 37- Costruzioni accessorie nel centro storico e nelle pertinenze degli edifici storici isolati

1. Le costruzioni accessorie, così come definite al comma 6 del precedente art.8, sono ammesse nelle pertinenze degli edifici storici e degli edifici storici isolati, con le seguenti modalità.
2. La possibilità di insediare costruzioni accessorie nelle aree libere degli insediamenti storici è in funzione delle categorie di intervento ammesse per gli edifici dei quali tali spazi sono pertinenza; essa è così regolata:
 - a) edifici soggetti a restauro: non è consentita l'occupazione, nemmeno parziale, di aree libere con nuove costruzioni accessorie isolate o addossate al corpo dell'edificio principale, fatta eccezione per eventuali locali accessori destinati alle centrali termiche che non sia possibile collocare all'interno degli edifici;
 - b) edifici soggetti a risanamento conservativo: è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie esclusivamente ad uso legnaia negli spazi scoperti di pertinenza solo per una SUN massima di 12 mq., secondo tipologie tradizionali da esaminare preventivamente in CEC;
 - c) edifici soggetti a ristrutturazione edilizia: è ammessa la realizzazione di costruzioni accessorie esclusivamente ad uso legnaia per una SUN massima di 12 mq., secondo tipologie tradizionali da esaminare preventivamente in CEC.
3. Le costruzioni accessorie realizzate ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente dovranno obbligatoriamente essere edificate sulla stessa particella fondiaria o edificiale su cui insiste l'edificio di cui sono pertinenza o, in caso di impossibilità dimostrata, sulla particella adiacente, nel limite massimo di distanza di 50 ml.
4. E' fatto assoluto divieto di usare materiali diversi da quelli tradizionali e in particolare è vietato realizzare box in lamiera, onduline, plastica o cemento.
5. Là dove è consentita la realizzazione di costruzioni accessorie, qualora non realizzate in aderenza, devono rispettare le distanze stabilite dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 "Disposizioni provinciali in materia di distanze".
6. Per gli edifici storici isolati e schedati, non assoggettati a restauro (R1), è possibile costruire sul sedime di pertinenza, in posizione possibilmente defilata, una costruzione accessoria di volume massimo di mc.35, secondo tipologie tradizionali da esaminare preventivamente in CEC, nella misura di uno per ogni edificio e preferibilmente accorpandolo all'edificio principale.
7. Per gli edifici di cui al comma precedente è ammessa la realizzazione di parcheggi fuori terra nel limite minimo previsto dalle norme provinciali, da collocarsi obbligatoriamente nella pertinenza dell'edificio stesso; si considera

“pertinenza” di un edificio l'area ricadente nella particella fondiaria o edificiale su cui insiste l'edificio o in quella adiacente, ciò in deroga alle specifiche norme di zona. Sono da usare porfido e/o ghiaio per le pavimentazioni dei parcheggi così ottenuti.

Art. 37bis- Aree di pertinenza

1. Le aree di pertinenza sono distinte secondo l'uso del suolo in:

- orti, giardini e cortili privati;
- strade e piazze;
- coltura agricola (frutteto, vigneto, arativo ecc.);
- pavimentazione tradizionale.

Le aree di pertinenza, come individuate sulla tavola in scala 1:1000 degli insediamenti storici, ricomprendono indifferentemente orti, giardini, cortili privati, colture agricole (frutteto, vigneto, arativo, ecc.) e pavimentazioni tradizionali. La sola viabilità principale (strade e piazze) individuata catastalmente, è rappresentata con specifica grafia.

2. Le aree destinate a pertinenza di edifici come orti e giardini, cortili privati, coltura agricola, possono essere utilizzate per ampliamenti volumetrici delle unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia se e come previsto dalla scheda dell'unità edilizia che è parte integrante della presente normativa.

E' ammessa anche l'edificazione dei manufatti accessori di cui all'articolo precedente.

3. Sulle aree di pertinenza destinate ad orti e giardini e cortili privati, qualora non siano interessate da vincoli e dalle procedure derivanti dall'obbligo di piano attuativo sono ammessi gli interventi di:

- pavimentazione;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno.

4. Sulle aree destinate a coltura agricola sono ammissibili oltre a quanto attinente alla normale coltivazione agricola i seguenti interventi:

- ripristino di pavimentazioni tradizionali;
- modifiche dell'andamento naturale del terreno;
- piantumazione arborea ed arbustiva.

5. Le strade e le piazze sono aree pubbliche e private per le quali sono ammissibili i seguenti interventi:

- arredo urbano;
- piantumazioni arborea ed arbustiva;
- il mantenimento e ripristino della pavimentazione tradizionale dove risulta manomessa o degradata;

6. L'edificazione di costruzioni accessorie alla funzione principale dell'edificio (legnaie), sulle aree di pertinenza, è ammessa previa preventiva demolizione di volumi precari e superfetazioni esistenti nell'area, o sull'unità edilizia di riferimento, senza recupero del volume relativo.

Art. 38 – Opere attinenti gli spazi pubblici

1. Negli insediamenti storici è vietata la costruzione di cabine elettriche di trasformazione isolate. Questi impianti vanno realizzati entro volumi da incorporare negli edifici esistenti o ricostruiti, o vanno interrati secondo le modalità previste per la realizzazione delle autorimesse private.

2. Negli interventi di riordino e miglioramento delle reti telefoniche, elettriche e di illuminazione pubblica vanno rimossi i conduttori aerei e i cavi sulle facciate in vista, eliminando altresì le mensole e le paline.

3. L'illuminazione pubblica deve essere realizzata con corpi illuminanti a incandescenza aventi il colore dell'incandescenza, con armatura a braccio. E' vietato adottare sorgenti luminose di tipo fluorescente o simili.

4. Per la pavimentazione e la ripavimentazione delle strade, degli spazi aperti al pubblico (piazze, slarghi, marciapiedi, porticati, androni) e delle corti private è da preferire, se tecnicamente possibile, l'impiego di manti bituminosi o cementizi, mentre è fatto obbligo di adottare elementi e tecniche di tipo tradizionale, secondo le consuetudini locali.

5. Sono vietate le recinzioni e le cordone costituite da elementi cementizi, prefabbricati o formati in opera, e le inferriate a rete.

6. Gli elementi che caratterizzano e qualificano le scene urbane quali fontane, lavatoi, "travai" e capitelli, murature di recinzione o di perimetro, gradinate, muretti, pavimentazioni, elementi lapidei di delimitazione o decorativi ecc. sono assoggettati a tutela e non possono essere oggetto di rimozione o di manomissione incauta. La rimozione e la manomissione per ragioni di pubblica utilità sono permesse solo per comprovate esigenze urbanistiche e in assoluta mancanza di alternative tecniche. Vanno comunque previsti la risistemazione di tali elementi e il riutilizzo degli oggetti rimossi, da ricollocare in modo il più possibile simile allo stato originario.
7. I manufatti e gli elementi di nuova collocazione che a diverso titolo interferiscono con le scene urbane (cabine telefoniche, chioschi, ecc.) e i materiali di ripristino dei manufatti esistenti devono essere disposti ed utilizzati in modo coerente rispetto ai caratteri specifici di ogni ambiente storico. Le opere relative devono essere eseguite con tecniche e materiali tradizionali.
8. La segnaletica stradale va contenuta entro il minimo tecnicamente necessario e solo per informazioni di pubblico interesse. La tipologia dei numeri civici va unificati a cura dei Comuni.
9. I parcheggi pubblici vanno realizzati negli spazi previsti in cartografia. Nella loro realizzazione ci si dovrà attenere a criteri di minimo impatto ambientale, curando in particolare le pavimentazioni, l'illuminazione, gli accessi e le opere di arredo stradale, ed assicurando una adeguata alberatura dei bordi e degli spazi interni, inserendo appositi spazi verdi che garantiscano una maggiore qualità sotto il profilo percettivo.

Art. 38bis – Manufatti di interesse storico culturale

1. Trattasi di elementi costruiti aventi importanza per il significato storico-culturale, o per la particolare fattura o ancora per l'uso tradizionale che svolgono.
Essi sono:
 - **fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi;**
 - **capitelli votivi, edicole, crocifissi;**
 - **archi, stemmi, porticati;**
 - **croci, cippi;**
 - **elementi vari di importanza storico-tradizionale.**
2. Il significato che rivestono o l'uso che svolgono fanno sì che tali elementi debbano essere salvaguardati e valorizzati, consentendo laddove necessario, il recupero funzionale.
3. Per i manufatti di interesse storico culturale è prescritto il restauro. Sono altresì ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria.
4. Ogni intervento deve garantire la permanenza dell'elemento nel sito originario.
5. Eccezionalmente, e solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, è ammessa la traslazione dell'elemento nelle immediate adiacenze.
6. Qualora per la natura stessa dell'elemento, o del materiale con cui è costruito, esso sia soggetto a degrado, deve essere opportunamente salvaguardato.

Art. 39 – Edifici, manufatti o siti tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali"

1. Gli interventi sugli immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo di tutela diretta ed indiretta in base al D.Lgs. n.42/2004 "Codice dei beni culturali", sono soggetti alla preventiva autorizzazione della Provincia Autonoma di Trento.
2. Il loro elenco è riportato in allegato alle presenti Norme di attuazione.
3. Sono altresì sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del suddetto D.Lgs. n.42/2004, le cose immobili la cui esecuzione risalga a più di settanta anni, di proprietà di Enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, e ai sensi dell'art.11 e al correlato art.50 del Codice dei beni culturali, sono beni culturali oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

4. Ai sensi della Legge 7 marzo 2001, n.78 "Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale", qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto deve essere comunicato alla Soprintendenza per i beni culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere.
5. L'esatta delimitazione degli elementi tutelati già vincolati ai sensi del d.lg. n. 42/2004 e ss.mm."Codice dei Beni culturali", è quella indicata nei provvedimenti di vincolo, che ne descrivono pure la natura, i contenuti e gli effetti, e ai quali si rimanda.
6. I Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo n.42/2004, siti nel Comune di Capriana, sono i seguenti:
 - **CHIESA DI S.BARTOLOMEO APOSTOLO (P.ED.1 - CC. CAPRIANA) - Cod. 040.0001;**
 - **CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE (P.ED.84 - CC. ROVER CARBONARE) - Cod. 040.0002;**
7. I Beni Architettonici dichiarati di interesse e sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del Decreto Legislativo n.42/2004 (riconosciuti di interesse in base all'art.5 della precedente legge sui beni culturali L. 1089/1939), siti nel Comune di Lona-Lases, sono i seguenti:
 - **EDICOLA (P.ED. 581 - CC. CAPRIANA) - Cod. 040.0003.**

Art. 40 – Edifici non catalogati all'interno del Piano per il recupero e la valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna

1. Gli interventi edilizi relativi agli edifici che non sono schedati nell'ambito del vigente Piano di recupero e valorizzazione dell'edilizia tradizionale di montagna e che non sono quindi assoggettati agli interventi indicati nella apposita normativa ed eventualmente non soggetti ai disposti dell'art. 39, devono attenersi alle prescrizioni del presente articolo. Essi sono condizionati al raggiungimento del seguente obiettivo: presidio del territorio, in quanto la presenza umana e l'esercizio tradizionale dell'attività agro-pastorale sono garanzie di salvaguardia ambientale.
2. Ai fini del presidio del territorio agricolo sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) Risanamento conservativo, come specificato dall'art.77 della L.P. 15/2015;
 - b) Ripristino di ambienti, strutture ed elementi che richiedano interventi di sostituzione. In tal caso i nuovi componenti dovranno esser scelti tra quelli storicamente documentati già diffusi nella zona immediatamente circostante a quella dove sorge l'edificio;
 - c) Incremento volumetrico per adeguare l'edificio alle esigenze funzionali secondo le modalità ed i parametri dimensionali previsti per la ristrutturazione edilizia di cui all'art.77 della L.P. 15/2015.

Art. 40bis – Modalità costruttive ed edilizie per l'esecuzione di interventi edilizi negli insediamenti storici

Gli interventi previsti sugli edifici e manufatti ricadenti negli insediamenti storici dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

1. Ogni intervento dovrà essere finalizzato al recupero ed alla valorizzazione delle caratteristiche edilizie tradizionali ed alla integrazione del manufatto nel contesto; prioritariamente gli eventuali aumenti di cubatura dovranno essere finalizzati alla regolarizzazione tipologica.
2. Dovranno essere usati materiali e tecniche per la loro posa in opera che rispecchiano la cultura edilizia e urbanistica della zona, qualora non sia possibile mantenere le modalità costruttive tradizionali è auspicabile che le soluzioni progettuali adottate siano sviluppate ed eseguite con forme e composizioni che si inseriscano armoniosamente nel contesto del tessuto urbano circostante.
3. Al fine di indirizzare positivamente la progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi nelle costruzioni e nei manufatti ricadenti negli insediamenti storici e negli edifici sparsi di antica origine del Comune di Capriana, si affianca agli strumenti e diviene parte integrante del PRG il seguente elenco di materiali ed elementi costruttivi previsti. Su tali basi il Comune verifica che i progetti proposti siano coerenti e compatibili con le caratteristiche edilizie tradizionali delle singole unità di intervento, nonché con gli elementi architettonici ed i materiali tradizionalmente impiegati nel recupero degli insediamenti storici.

ELENCO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DEI MATERIALI PREVISTI

ELEMENTI LIGNEI: TRAVI DI BANCHINA, RIVESTIMENTI E TAMPONAMENTI
<ul style="list-style-type: none"> • Trave di banchina tamponata o in vista con funzione di architrave in presenza di fori ampi nel sottotetto (fienili). • Rivestimenti a tavole verticali in legno con tipologie attinenti alla cultura e alla tradizione locale. • Tamponamenti a tavole o a doghe verticali in legno con tipologie attinenti alla cultura e alla tradizione locale.
ABBAINI
<ul style="list-style-type: none"> • Abbaini di falda di tipo tradizionale (a cuccia di cane), con struttura in legno e copertura a due spioventi. • Abbaini di gronda di tipo tradizionale, con struttura in legno e copertura a due spioventi. • Abbaini a nastro di limitate dimensioni e purché esistenti nell'intorno (possibili solo nelle unità edilizie soggette a ristrutturazione edilizia – R3). <p><u>Il posizionamento degli abbaini va effettuato nel contesto della composizione dei fori di facciata.</u></p>
LATTONERIE (CANALI DI GRONDA, PLUVIALI, SFIATI IN FALDA E ACCESSORI)
<ul style="list-style-type: none"> • Lamiera in acciaio zincato preverniciato colore testa di moro o in alluminio preverniciato colore testa di moro. • Lamiera in rame non trattato.
FACCIAE
<ul style="list-style-type: none"> • Ripristino di tinteggiature ed eventuali decori di facciata che costituiscano una testimonianza della cultura locale quali lesene, marcapiani ecc. • Idropitture su intonaci tradizionali o rivestimenti termici (se ammessi dal tipo di intervento) con tinte tradizionali. • Ripristino delle zoccolature esistenti (pietra o sbraccio di cemento). • In caso di rifacimento della facciata, sono previste le seguenti tipologie. • Facciate in sassi a vista, sommariamente squadrate e poste in opera con malta. • Facciate con intonaco al grezzo. • Facciate con intonaco tirato al liscio. • Rifacimento della zoccolatura con elementi lapidei appartenenti alla tradizione locale, con lavorazione tradizionale.
FORI NEL SOTTOTETTO
<ul style="list-style-type: none"> • Fori ampi (fienili) con travatura lignea in vista. L'eventuale serramento dovrà essere posizionato sul lato interno della muratura, e montato in modo da nascondere il più possibile il telaio. • Fori ovali con o senza contorni in pietra o in intonaco. L'eventuale serramento dovrà essere posizionato sul lato interno della muratura, e montato in modo da nascondere il più possibile il telaio. • Fori rettangolari con o senza contorni in pietra o in intonaco.
CONTORNI FINESTRE
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero e ripristino dei contorni originali. • Conservazione di eventuali elementi accessori quali grate in ferro ecc. • Le sostituzioni vanno effettuate mediante l'uso di materiali facenti parte della tradizione locale, con lavorazione tradizionale e con sezione paragonabile a quella dei contorni degli edifici dello stesso periodo. • Contorni finestre in pietra non lavorata. • Contorni in pietra lavorata. • Contorni in legno. • Contorni in muratura con bancale in pietra. <p>E' possibile, nel caso di finestre al piano terra con contorni in pietra, l'inserimento di nuove inferriate di tipo tradizionale. E' possibile la sostituzione dei contorni mediante l'uso di cemento intonacato purché pre-esistenti.</p>
CONTORNI PORTE E PORTONI
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero e ripristino di elementi strutturali caratteristici quali, conci, chiavi di volta, decorazioni ecc. • Le sostituzioni vanno effettuate mediante l'uso di materiali facenti parte della tradizione locale, con lavorazione tradizionale e con sezione paragonabile a quella dei contorni degli edifici dello stesso periodo. • Contorni finestre in pietra non lavorata con o senza sopraelevazione. • Contorni in pietra lavorata con o senza sopraelevazione. • Contorni in pietra ad arco. • Contorni in muratura rettangolari o ad arco. <p>E' possibile la sostituzione dei contorni mediante l'uso di cemento intonacato purché pre-esistenti.</p>

SERRAMENTI ESTERNI FINESTRE
<ul style="list-style-type: none"> • Infissi in legno naturale o verniciato. • Apertura a due ante e quattro o sei specchi. • Apertura a due ante e due specchi. • I fori nel sottotetto avranno infissi con apertura a una o due ante nel caso di fori rettangolari, o ad una anta nel caso di fori ovali o fori ampi. • Infissi in altri materiali purchè bianchi (possibili solo nelle unità edilizie soggette a ristrutturazione – R3).
SERRAMENTI IN FALDA
<ul style="list-style-type: none"> • Infissi in legno naturale mordentato scuro, ovvero nel colore delle lattonerie. • Infissi in legno o altri materiali purchè rivestiti esternamente in lamiera nel colore delle lattonerie. <p>Eventuale tapparella con doghe metalliche nel colore delle lattonerie.</p>
SERRAMENTI ABBAINI
<ul style="list-style-type: none"> • Infissi in legno naturale nel colore della struttura lignea esterna del tetto. • Apertura a una o due ante. • Infissi in altri materiali purchè bianchi (possibili solo nelle unità edilizie soggette a ristrutturazione – R3)
ANTE AD OSCURO
<ul style="list-style-type: none"> • Del tipo tradizionale in legno naturale o verniciato, con le seguenti tipologie attinenti alla cultura e alla tradizione locale: • Con specchiatura superiore e griglia inferiore fissa o estendibile. • Con specchiatura doppia e parte inferiore fissa o estendibile. • Ad ante cieche con tavole esterne verticali o oblique.
PORTE E PORTONI D'INGRESSO
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero, dove possibile, delle parti in legno o in ferro che costituiscono la struttura originaria. • Nelle sostituzioni si dovranno utilizzare ante in legno naturale o verniciato con le seguenti tipologie attinenti alla cultura e alla tradizione locale: • Specchiati su foro rettangolare o ad arco. • Con assito orizzontale su foro rettangolare o ad arco.
SCALE ESTERNE, POGGIOLI, BALLATOI E PARAPETTI
<ul style="list-style-type: none"> • Recupero degli elementi originari in legno o in pietra e dei parapetti originari in legno, in pietra o in ferro. • Nelle sostituzioni si dovranno utilizzare materiali e tipologie attinenti alla cultura e alla tradizione edilizia locale: • Scale esterne con scalini in pietra e parapetto in ferro. • Scale esterne con struttura, scalini e parapetti in legno. • Poggioli e ballatoi con struttura e parapetti in legno. • Poggioli e ballatoi con struttura in pietra e parapetto in ferro.
MURI E RECINZIONI
<ul style="list-style-type: none"> • Negli interventi vanno mantenuti gli elementi in pietra e integrati con materiali che per forme e dimensioni siano uguali o simili a quelli costituenti l'insieme originario e che rispecchino la tradizione edilizia locale. • Dove è necessaria la sostituzione, l'intervento dovrà essere approntato con tecniche costruttive che rispecchino i materiali, le forme e le caratteristiche degli elementi originali. • I nuovi interventi dovranno utilizzare materiali e tipologie attinenti alla cultura e alla tradizione edilizia locale, secondo le seguenti tipologie: • Muri in pietra faccia a vista con o senza copertina in pietra. • Muri intonacati con o senza copertina in pietra. • Recinzioni con elementi a ritti in ferro naturale o verniciato montati su muretto intonacato o rivestito in pietra. • Rete metallica e/o sbarramenti arborei.
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
<ul style="list-style-type: none"> • E' previsto l'utilizzo di: • Lastre di porfido o in pietra a corsi regolari. • Lastre di porfido o in pietra a opera incerta. • Cubetti di porfido. • Smoller in porfido. • Acciottolato con sassi di fiume. • Ghiaino. • Erba.

IMPIANTI TECNOLOGICI
E' previsto il posizionamento degli elementi tecnologici quali tubazioni, cassette d'ispezione, contatori, etc. sui prospetti secondari. Qualora non fosse possibile si devono localizzare in continuità con i tracciati regolatori del prospetto principale e incassati.

TITOLO V - TUTELA AMBIENTALE

Art. 41 – Scopo, oggetto ed esercizio della tutela - Invarianti

1. Scopo della tutela è la conservazione-valorizzazione della qualità ambientale e paesaggistica della Comunità e dei lavori storico-culturali del suo territorio, per impedirne l'impoverimento e il degrado e per mantenere o migliorare il livello del quadro esistente.
Sono oggetto di tutela:
 - a) in generale, l'intero territorio e tutti gli insediamenti;
 - b) in particolare, specifiche aree di peculiare valore ambientale o storico-culturale nonché determinati manufatti e siti.La cartografia individua tali aree, luoghi e fabbricati, con riferimento sia ai contenuti della tutela che ai soggetti cui essa è demandata.
La tutela consiste nell'assoggettare a particolari cautele o divieti gli interventi edilizi e urbanistici che modificano lo stato esistente all'entrata in vigore del P.R.G., nel promuovere azioni di miglioramento del medesimo ove necessario.
2. La tutela degli insediamenti storici è trattata nel Titolo IV.
Gli indirizzi e i contenuti generali della tutela degli spazi aperti sono indicati zona per zona negli articoli del Titolo III. Gli indirizzi generali per la tenuta dei luoghi e per l'esecuzione di opere riguardanti l'edificazione e la costruzione di infrastrutture, nel rispetto delle esigenze di tutela, sono indicati nei seguenti articoli 42, 43, 44 e 45. Le prescrizioni specifiche per la tutela di determinate aree e di siti o manufatti particolari concernono le seguenti materie:
 - aree sensibili: ambienti di alta montagna, fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi (art. 46);
 - SIC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE ZSC) (art.47)
 - riserve locali di interesse naturalistico (art.47bis);
 - manufatti e siti di interesse paesaggistico e naturalistico (art. 48);
 - aree di Tutela archeologica (art. 49);
 - aree di difesa paesaggistica (art. 50), coincidenti con le aree a verde privato;
 - aree di recupero ambientale (art. 51);
 - ambiti fluviali (art.52)
3. La tutela è esercitata dalla Provincia Autonoma di Trento, in conformità coi disposti del PUP e con la legislazione in materia, nelle aree delimitate con appositi segni nella cartografia, distinti a seconda se si tratta di urbanizzazioni esistenti o di progetto, ovvero di spazi aperti.
4. Ai sensi dell'Art.8 delle Norme di Attuazione del PUP vigente, sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 42 – Prescrizioni generali per la salvaguardia dei luoghi

1. L'assetto morfologico, paesistico e funzionale dei luoghi, sia negli spazi aperti che nelle urbanizzazioni, non può essere modificato d'interventi che compromettono o peggiorino la stabilità del suolo, le condizioni idrogeologiche, i quadri naturalistici e paesaggistici esistenti.
2. E' vietato:
 - scavare, estrarre o accumulare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale se non nelle aree di cui all'art. 22; - depositare o accumulare all'aperto, in vista, materiali e macchinari non in uso o merci alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le opere provvisorie e quelle eventualmente realizzate per la costruzione delle infrastrutture di tutti i tipi vanno smantellate o rimosse. I loro sedimi, le strade di cantiere, le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento vanno sistemati e gli assetti precedenti del terreno e delle vegetazione vanno ripristinati.
4. Le infrastrutture dismesse devono essere smontate o demolite e i rispettivi sedimi vanno sistemati in modo da ricomporre il quadro ambientale e paesaggistico, eliminando ogni traccia degradante degli impianti abbandonati.

Art. 43 – Ambientazione degli interventi edilizi

1. Ai fini della riqualificazione ambientale e paesistica, gli interventi edilizi devono osservare i seguenti criteri generali, distinti a seconda se si tratta di ristrutturazione di edifici tradizionali esistenti o di opere eseguite su edifici non tradizionali, ovvero di nuove costruzioni; in questo caso, si distinguono ulteriormente i fabbricati singoli e gli aggregati e quelli produttivi degli altri.
2. Nelle ristrutturazioni di fabbricati tradizionali esistenti diversi da quelli di cui al Titolo IV e all'art. 48, vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) coperture: i materiali e le forme devono essenzialmente riprodurre i caratteri originali degli edifici, con manti in pietra o in cotto o di scandole in legno. La struttura portante originale dei tetti va conservata nei suoi caratteri costruttivi e morfologici. L'uso eventuale di materiali e di soluzioni costruttive diverse da quelle originali va limitato alle componenti strutturali non in vista. La tipologia della copertura, il numero delle falde, la loro pendenza, il loro orientamento vanno mantenuti come i origine. Sono quindi vietate modifiche delle coperture mediante shed e abbaini di dimensione e tipo non tradizionale, tagli a terrazza nelle falde, tettoie in plastica o derivati chimici. Sono invece consentite le finestre a lucernario in falda per l'illuminazione d'interni;
 - b) pareti esterne: le murature in pietra faccia a vista vanno mantenute, intervenendo ove necessario con limitati rabbocchi di intonaco sulle fughe. Sulle facciate intonacate si devono riproporre i tipi e i colori originali dell'intonaco, anche nei modi di applicazione. Vanno evitati i basamenti e gli zoccoli di materiali diversi da quelli originali. La partitura originaria delle aperture delle porte e delle finestre, le loro dimensioni, i loro caratteri costruttivi e gli elementi architettonici di decorazione (stipiti, davanzali, cornici, ecc.) si devono mantenere. L'eventuale apertura di nuovi fori deve rispondere alle caratteristiche architettoniche originarie delle facciate, riprendendo la partitura e i moduli compositivi fondamentali.
 - c) per le baite valgono i disposti dell'art. 40.
3. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati residenziali, alberghieri, terziari, per equipaggiamenti e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a) trasformazione di edifici generici recenti:

Va assicurato il corretto insediamento delle opere nel contesto ambientale, assumendo a modello l'edilizia tradizionale del luogo. La configurazione delle coperture e i materiali dei manti e delle strutture devono risultare del medesimo tipo e dello stesso colore di quelli presenti nel contesto circostante.

Le eventuali nuove aperture devono risultare di forma e dimensione analoghe a quelle tradizionali e i serramenti dello stesso tipo e identici ai materiali. Nel recupero dei sottotetti e negli interventi su parti di edifici a destinazione speciale o nuova vanno ricercati partiture architettoniche e moduli dimensionali idonei agli usi proposti, avendo sempre come riferimento quelli dell'edilizia del posto ed evitando gli esotismi;
 - b) nuove costruzioni di edifici singoli entro gli abitati esistenti:

I fabbricati devono adeguarsi ai tessuti edilizi circostanti per quanto riguarda le masse, le tipologie, gli assi di orientamento e gli allineamenti. I materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti devono uniformarsi a quelli dell'immediato intorno, mentre le configurazioni volumetriche, l'architettura, i materiali devono riprendere le consuetudini locali per quanto riguarda le coperture, le facciate esterne i serramenti e gli infissi, i colori e i tipi di intonaco e di paramento esterni. Nei terreni in pendenza gli scavi e i riporti vanno minimizzati: a questa esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. I volumi edilizi vanno disposti in posizioni marginali rispetto ai lotti e il più vicino possibile agli altri edifici, in modo da poter mettere in comune le strade di accesso e da ridurre gli oneri relativi, al fine di salvaguardare il più possibile gli spazi liberi nel contesto urbano. In definitiva, i nuovi fabbricati e i nuovi tessuti urbani devono riprendere, sia pure reinterpretandoli, gli elementi che caratterizzano l'edilizia tradizionale di ciascuna località.
 - c) nuovi edifici realizzati negli spazi aperti:

Valgono i medesimi criteri, dovendosi assicurare la massima ambientazione in ciascuno dei contesti considerati negli articoli 18, 19, 20, 21.

Le nuove costruzioni saranno preferibilmente accorpate ai fabbricati esistenti, defilate dalle visuali, collocate ai margini dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi vanno inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti e i riporti di terreno, l'esecuzione di piazzali ed opere di sostegno eccessive. I tipi edilizi devono essere quelli tradizionali di ogni area e di ogni funzione.

- d) interventi concernenti aggregati di più edifici residenziali e nuove urbanizzazioni (P.L.):
Le volumetrie saranno il più possibile accorpate in funzioni della densità e delle tipologie insediative previste. Lungo i pendii le schiere di edifici avranno andamento parallelo alle curve di livello. La viabilità va contenuta al massimo sia nello sviluppo che nelle dimensioni e va studiata in modo da distinguere nettamente le strade principali da quelle secondarie e quelle veicolari di percorsi pedonali. La disposizione dei fabbricati deve tenere conto del contesto ambientale specifico di ogni area. Le visuali significative e gli scorci panoramici vanno salvaguardati e valorizzati. La progettazione dei singoli edifici deve essere improntata da uniformità compositiva e semplicità formale e va integrata con quella degli spazi aperti: giardini, orti, parcheggi, strade. Anche la tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione deve tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) va progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adottando essenze arboree e materiali tipici di ciascuna zona ed evitando l'inserimento di elementi esotici, estranei ai diversi contesti locali. Va fatto largo uso del verde (alberi, siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici notevoli ed armonizzarli con il paesaggio, sia per mascherare quelli scadenti ed inserirli più organicamente nel contesto. Per questo i nuovi progetti delle urbanizzazioni devono essere elaborati con speciale attenzione all'ambiente ed all'architettura, curando la qualità dei dettagli, dei particolari, delle finiture e degli arredi esterni.
4. Nelle ristrutturazioni e nelle nuove costruzioni di fabbricati produttivi, commerciali, zootecnici o comunque diversi da quelli residenziali, alberghieri e rurali vanno osservate le seguenti indicazioni:
- a) la progettazione degli edifici, delle infrastrutture e dell'arredo esterno deve essere contestuale;
 - b) l'approntamento dei suoli deve seguire il criterio di minima alterazione del terreno. Se questo è in declivio, vanno eseguiti terrazzamenti con scarpate inerbite, riducendo al minimo i muri di sostegno per i quali è vietato il calcestruzzo a vista;
 - c) i nuovi fabbricati devono risultare allineati ed uniformemente orientati secondo precisi assi di riferimento, a seconda delle componenti paesaggistiche di contesto ambientale. Le masse, le forme, i materiali devono essere coerenti con quelli delle costruzioni della zona e riprendere i caratteri più tipici;
 - d) nei prospetti in vista le superfici in legno o in altri materiali tradizionali devono prevalere su quelli in alluminio, in ferro, in cemento, in materie plastiche o in altri materiali che mal si adattano all'ambiente che si vuole tutelare. Le coperture saranno preferibilmente a padiglione, escludendo i tetti piani, gli shed in vista e i manti in metallo, in asfalto, in cemento senza ulteriori rivestimenti più tradizionali.

Art. 44 – Tenuta degli spazi non edificati di pertinenza degli edifici

1. L'impatto visivo dei nuovi fabbricati deve essere sempre ridotto, perseguendo al contempo il rinverdimento delle aree urbanizzate.
A tal fine è fatto obbligo di piantumare nel lotto di pertinenza di ciascun edificio un albero di alto fusto dell'essenza locale più idonea a ciascun contesto climatico e paesaggistico, ogni 150 mc di nuovo volume costruito.
2. Vanno sempre assicurate la manutenzione e la conservazione dei giardini, degli orti, dei prati, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell'ambiente e dell'abitato. I terreni non coltivati o privi di specifica utilizzazione che risultino indecorosi o che facilmente lo possano diventare, vanno sistemati e celati da siepi o filari di alberi, a cura dei proprietari.
Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazione degradate, all'eliminazione delle sovrastrutture provvisorie, al miglioramento funzionale nel rispetto dei caratteri originali dei luoghi.
Nelle opere di risistemazione dei fondi devono essere impiegate tecniche e materiali tradizionali, escludendo in generale l'uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche, delle plastiche, delle reti metalliche e in genere gli elementi metallici diversi da quelli usati nel passato, impiegando al loro posto il pietrame, il legno, il laterizio.
3. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni, nell'esecuzione di opere di urbanizzazione e di edificazione devono essere adottate idonee misure per la protezione dei suoli non coperti da edifici ma di loro pertinenza.
Per aumentare l'evaporazione, le superfici di terreno denudato devono essere rinverdate anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti.

Per aumentare il percolamento profondo, le pavimentazioni esterne vanno eseguite con coperture filtranti (nelle cunette stradali nei parcheggi, sui marciapiedi, ecc.) e quindi devono essere in ghiaia o lastre isolate di pietra locale. Le superfici non pavimentate vanno sempre ben sistemate a giardino, in conformità col costume tradizionale e con le circostanze climatiche.

Gli spazi a parcheggio vano inseriti nel verde e ombreggiati da alberi.

L'inerbimento delle superfici non edificate va eseguito usando speci a radici profonde e molto humificanti. Per diminuire la velocità del deflusso superficiale, il ruscellamento delle aree esterne pavimentate deve essere contenuto a mezzo di collettori o di sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati.

Per contenere la predisposizione dell'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti ed intensi laddove la rapidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità e danni erosivi.

4. L'illuminazione esterna delle superfici di pertinenza degli edifici deve pure conformarsi a esigenze di ambientazione, escludendo l'impiego di strutture e apparecchiature vistose, emergenti da piano del suolo per più di 4 m.

Di norma la disposizione di cavi elettrici e telefonici nei lotti deve avvenire in sottosuolo, entro un'apposita rete di cunicoli a tenuta, opportunamente ispezionabili.

5. Le recinzioni dei lotti non possono superare l'altezza di m. 1.30 con non più del 50% in muratura o pietrame. Devono preferibilmente essere costituite da siepi o staccionate in legno di tipo tradizionale, mentre è vietato l'uso di cemento in getto o in elementi prefabbricati, o di reti metalliche non rigide o con maglie inferiori a cm 20x20.

Art. 45 – Ambientazione degli interventi di infrastrutturazione e di difesa del suolo

1. L'esecuzione di ogni opera di infrastrutturazione e di difesa del suolo va accuratamente controllata fin dalla fase progettuale, in modo da scegliere le alternative tecniche di minor impatto paesistico e ambientale e da ridurre al minimo tutti gli eventuali effetti negativi mediante idonee misure di mitigazione. Nei casi previsti dalla legge e in tutte le aree sensibili di cui all'art. 52 l'esecuzione dei lavori è subordinata a positiva valutazione di impatto ambientale.
2. In generale nell'esecuzione di tutte le infrastrutture puntuali o a rete le opere in vista devono risultare eseguite con l'uso di tecniche tradizionali, adottando materiali tradizionali locali quali la pietra per le murature, il legno per i pali di sostegno, le recinzioni, le canalette, ecc.
Il cemento armato in vista e le strutture metalliche sono ammessi solo laddove il loro impiego è imposto da esigenze ineludibili di tipo tecnico-costruttivo.
3. Nell'esecuzione di opere stradali vanno osservate le seguenti indicazioni:
 - a. strade classificate (evidenziate nella cartografia):
I nuovi percorsi e gli interventi di consistente trasformazione dei tracciati esistenti vanno costruiti curando con particolare attenzione l'inserimento ambientale. Speciale attenzione va assegnata alla tipologia dei manufatti e delle opere d'arte, al loro inserimento nel quadro paesaggistico e alla sistemazione dell'arredo. Scavi e riporti vanno ridotti al minimo e comunque sistemati, inerbiti e piantumati, adottando materiali ed essenze arboree locali ed impiegando tecniche esecutive idonee a ridurre l'impatto visivo delle opere;
 - b. strade non classificate (non indicate in cartografia), cioè strade minori di modesta funzione locale, piste ciclabili, strade campestri, boschive o di montagna; la pavimentazione, eventualmente con manto asfaltico, va sempre eseguita a perfetta regola d'arte e con l'impiego dei migliori materiali ed elementi costruttivi. I tracciati e le pendenze devono sempre adeguarsi strettamente alla morfologia dei luoghi, rispettando la panoramicità dei versanti. E' vietata salvo che per ineludibili ragioni tecniche – l'esecuzione di ridondanti opere di sbancamento e di sostegno, in ogni caso gli eventuali sbancamenti e riporti vanno accuratamente rinverditi o rifiniti con muri in pietrame. E' esclusa l'esecuzione di opere d'arte massicce e vistose. I muri di sostegno devono avere estensione ed altezza limitate ai minimi tecnicamente necessari, mentre vanno preferibilmente adottate scarpate stabilizzate, anche a gradoni, inerbite e piantumate.
Nei pascoli e nelle aree agricole l'apertura di nuove strade minori è consentita solo ai margini dei fondi, con tracciati disposti secondo livellette tali da evitare rotture nel quadro paesistico e visibili opere d'arte.
4. Gli impianti tecnologici quali cabine elettriche, centraline di pompaggio, opere di presa degli acquedotti, centrali per le telecomunicazioni, ecc. devono essere oggetto di una progettazione particolarmente attenta all'inserimento nei diversi contesti paesistici. In generale vanno adottati criteri di mimetizzazione, sia per quanto riguarda i materiali e i colori che per gli elementi costruttivi e le masse.

In ogni caso le soluzioni progettuali devono essere dei validi compromessi tra quanto tecnicamente imposto dalla natura delle infrastrutture e dei manufatti in questione e le esigenze di ambientazione che richiedono la fusione architettonica di quei fabbricati nei contesti naturali paesaggistici e socio culturali nei quali si collocano.

5. Le medesime cautele valgono per gli interventi di difesa del suolo quali muri di sostegno, terrazzamenti, paravalanghe, ecc. che vanno eseguiti con tecniche tradizionali e con opere la cui apparenza esterna e i cui caratteri costruttivi meglio si conformino alla morfologia alla topografia, alla copertura superficiale e vegetazionale dei terreni, e che devono inserirsi nell'ambiente nel modo più armonico possibile, senza alterare i profili salienti e i caratteri principali degli scenari di contesto.
6. L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulle reti esistenti si deve provvedere all'interramento delle linee medesime.

Art. 46 – Aree sensibili: ambienti di alta montagna ovvero sopra i 1600 m. e fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi

1. Sono definite "aree sensibili" specifiche zone che per la loro particolare delicatezza o rilevanza sotto i profili ecologico, geologico, idrologico, climatico e naturalistico e per la loro funzione paesaggistica richiedono una tutela ambientale e un controllo edilizio ed urbanistico specialmente attenti.
In queste aree sensibili, definite come ai seguenti commi 2, 3 e 4 ogni intervento, infrastrutturale o edilizio considerato dal P.R.G. è comunque assoggettato ad una progettazione particolarmente accurata ed è ammesso solo se la stessa dimostra l'indispensabilità dell'intervento e la non esistenza di effetti negativi, nei riguardi dei valori tutelati, prodotti dalle opere e dai manufatti da eseguire per la realizzazione degli interventi stessi.
2. Sono aree sensibili:
 - a. gli ambienti di alta montagna ovvero sopra i 1600 m s.l.m.;
 - b. le fasce di protezione ambientale dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - c. ai fini degli interventi infrastrutturali sono aree sensibili anche quelle dove vige la difesa paesaggistica normata dall'art. 50.

Sono definiti "ambienti di montagna", ed in quanto tali considerate aree sensibili, tutte le parti del territorio situate al di sopra dei m. 1600 s.l.m.

In queste aree è vietato eseguire nuove costruzioni che non riguardino strutture strettamente necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e la ricerca scientifica. Sono ammessi solo interventi di conservazione e ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, per assicurare la loro funzionalità e per il perfezionamento tecnico delle strutture. Per ogni innovazione tecnico-funzionale nella capacità degli accessi e delle strutture edilizie esistenti va verificato il rispetto del massimo carico antropico ammissibile in ciascun ambiente d'alta montagna sotto il profilo dell'inquinamento, della generazione di rumori, della movimentazione di persone, materiali, ecc. nonché degli effetti collaterali di tipo climatologico, faunistico, idrologico, ecc.

L'eventuale miglioramento della viabilità veicolare minore esistente è ammesso solo per realizzare nuovi tracciati dettati da necessità silvopastorali o per gli scopi di cui al precedente art. 19 comma 2, o per modifiche locali modestissime di tracciati esistenti. Le costruzioni di nuovi percorsi escursionistici dotati di opportuna segnaletica e attrezzati è consentita solo nel rispetto del massimo carico antropico ammissibile di cui sopra e dell'inserimento nel quadro ambientale.

Nelle aree sopra descritte è vietata la pubblicità.

3. Le adiacenze dei corsi d'acqua sono inedificabili entro le fasce di rispetto ampie m. 10 da ambo i lati da ciascuna riva o dagli argini.
Lungo i corsi d'acqua evidenziati in cartografia ulteriori fasce di protezione ambientale si estendono, al di fuori degli abitati, fino a 30 m. di distanza da ciascuna riva, ovvero come altrimenti indicato in cartografia.
In queste aree sensibili sono vietate tutte le opere di copertura, di intubazione, di interrimento, di canalizzazione, di derivazione di acque, di ostruzione mediante dighe o altri tipi di sbarramenti, che non siano strettamente finalizzate alla regimazione dei fiumi e dei torrenti in questione o al loro impiego per fini produttivi e potabili. E' altresì vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non laddove indicato dal P.R.G., quelle esistenti e non conformi al P.R.G. vanno cessate nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del P.R.G.
Gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (parametri in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Gli eventuali scavi per la posta di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.

Gli impianti di piscicoltura possono essere eseguiti solo in posizioni defilate dalla vista principale. I relativi bacini vanno mascherati con alberature ed essenze locali e siepi, armonizzati alla topografia dei siti, riducendo al minimo i movimenti di terreno necessari alla costruzione e alla gestione delle attività ittiche.

E' vietato aprire nuove strade veicolari e tenere parcheggi se non dove indicato dal P.R.G. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio. La pubblicità commerciale è vietata.

Il quadro naturalistico esistente nelle fasce di protezione ambientale va conservato senza alterazioni se non dovute agli interventi previsti dal P.R.G. e ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.

In occasione di interventi per realizzare nuove opere o fabbricati ovvero di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:

- mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia, autoctona, acquatica e non;
- ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali;
- assicurare le rive al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati, eventualmente da risanare, ma senza aprire accessi nuovi nelle località oggi inaccessibili.

4. Le adiacenze dei laghi sono inedificabili entro le fasce di rispetto indicate in cartografia.

Ulteriori fasce di protezione dei laghi sono pure indicate in quanto aree sensibili, nelle quali sono consentiti interventi edilizi ed urbanistici solo per funzioni di pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee e di infrastrutture non indispensabili.

E' vietato procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua o derivazioni di corsi d'acqua e degli specchi d'acqua naturali, o alterare l'assetto dei loro habitat faunistici e vegetazionali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente va conservato ovvero ricostruito nei suoi connotati originali, qualora risulti degradato o alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito.

Nelle fasce di protezione dei laghi artificiali è vietato alterare il quadro naturalistico esistente se non per costituire habitat floristici e faunistici omogenei, congruenti con quelli circostanti sia pure nel nuovo contesto ambientale. Sono vietati l'apertura di nuove strade veicolari, i parcheggi, l'accesso di mezzi motorizzati se non per ragioni di servizio, la stesura di recinzioni, la pubblicità commerciale.

L'accessibilità pubblica alle rive può essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili.

Art. 47 – Zone speciali di conservazione (ZSC)

1. Nelle aree Natura 2000 si applicano le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie di interesse comunitario, conformemente alle direttive 92/43/CEE e 409/79/CEE, nonché al DPR.357/97.
2. Qualsiasi Piano, all'interno del territorio comunale, e tutti i progetti che si presume che possano avere un'incidenza significativa sulle aree Natura 2000, ovvero ogni intervento al di fuori dei siti che possa incidere in essi in modo significativo, anche congiuntamente ad altri progetti, va sottoposto a valutazione preventiva del requisito di incidenza significativa o direttamente alla procedura di valutazione di incidenza secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente (L.R. 11/2007 e successivi regolamenti di attuazione). Qualora il progetto rientri nelle fattispecie previste dall'art.15 del Regolamento di attuazione della LP.11/2007 emanato con Decreto P.P.n.50-157/Leg dd.03.11.2008 vale quanto precisato con deliberazione della Giunta Provinciale n.2348 dd.02.10.2009. Inoltre per tali siti è necessario riportare il riferimento alle misure di conservazione adottate con D.G.P. 12 aprile 2013 n.632.
3. La zona speciale di conservazione ZSC indicata nella Tavola 2.5 del P.R.G. è individuata nella Tavola delle Reti Ecologiche e Ambientali del P.U.P. come "IT3120019" - "Lago nero"; si tratta di una torbiera di transizione con laghetto, ancora intatta, sita in un contesto ambientale e forestale di grande valore. Si tratta di un biotopo di vitale importanza per la riproduzione di molte specie di rettili e anfibi; si tratta di un biotopo di interesse provinciale non istituito, in cui valgono le norme di salvaguardia previste dalla LP.14/1986.

Art. 47bis – Riserve naturali provinciali e locali e area di protezione

1. Sulle tavole del Sistema ambientale e su quelle urbanistiche di PRG sono individuate con apposita grafia le riserve naturali provinciali e locali.
2. Si considerano riserve naturali provinciali e locali le aree di interesse ambientale culturale e scientifico, le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle acque che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono presenze di particolare entità florofaunistiche; inoltre quelle aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione. Sono pertanto aree di rilevante interesse, la cui salvaguardia ha lo scopo di conservare o ripristinare l'equilibrio ecologico-ambientale.

Le riserve naturali provinciali di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico sono regolamentati dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 "*Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette*" e successive modifiche ed integrazioni, la delibera di G.P. istitutiva della Riserva stabilisce:

- a) la perimetrazione dei confini esterni e dell'eventuale zonizzazione interna;
 - b) le finalità specifiche, le norme di attuazione e di tutela.
 - c) gli obiettivi gestionali specifici;
 - d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.
3. Il PRG individua, con apposita simbologia, sulla tavola del sistema ambientale, la riserva naturale provinciale denominata "Lago Nero", classificata anche come Zona speciale di conservazione ZSC e normata dal precedente art.47.
 4. La cartografia di PRG individua, con apposita simbologia, 3 Riserve locali in località Prati del Toro. Nelle Riserve locali è vietato ogni intervento che tenda a modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono la riserva. E' altresì vietato depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno, compreso il divieto di prelevare acqua per scopi irrigui. E' vietato inoltre coltivare cave o torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse. Possono essere ammesse recinzioni eseguite con tecniche tradizionali esclusivamente in legno con un'altezza massima di m. 1,20. Nelle riserve locali sono ammessi progetti di iniziativa comunale contenenti i provvedimenti di salvaguardia e di valorizzazione dei biotopi stessi.

Art. 48 – Manufatti e siti di interesse paesaggistico e naturalistico

1. I manufatti e i siti di interesse paesaggistico e naturalistico indicati in cartografia e riportati in apposito elenco, già vincolati o da vincolare, sono suscettibili solo di interventi di conservazione.
2. L'esatta individuazione degli elementi già vincolati è quella dei provvedimenti di vincolo. Quella degli elementi non vincolati ma compresi nel presente articolo, è nel sopracitato elenco.
3. Le pertinenze dei manufatti e le aree libere dei siti tutelati si assimilano a quelli di difesa paesaggistica normate dall'art. 50 e sono pertanto inedificabili. Sono consentiti i seguenti usi del suolo, in rapporto ai diversi contesti esistenti o progettati:
 - nelle urbanizzazioni: per orti e giardini pubblici o privati;
 - negli spazi aperti: per attività agricole, forestali e pascolative.

Art. 49 – Aree di Tutela archeologica

1. Il PUP individua sia le aree di interesse archeologico vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 che quelle non vincolate ma ritenute meritevoli di tutela e come tali indicate nella cartografia in scala 1:25.000 del sistema ambientale ed elencate nelle appendici alle norme del Piano. L'esatta delimitazione delle aree di Tutela archeologica vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 è quella indicata nei provvedimenti di vincolo che ne descrivono pure la natura, i contenuti e gli effetti, ai quali si rimanda.
2. Le "aree a tutela" si suddividono in AREE A TUTELA 01 e AREE A TUTELA 02:

AREE A TUTELA 01

Sito contestualizzato, vincolato a precise norme conservative ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Qualsiasi intervento di modifica è pertanto soggetto ad autorizzazione da parte della SBC-UBA.

AREE A TUTELA 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della SBC-UBA. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm. (area a rischio 01). Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra, è di primaria importanza la possibilità, da parte della SBCUBA, di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso. A tale scopo l'Ufficio Tecnico comunale darà notizia alla SBCUBA, con congruo anticipo di tempo, di tutti i progetti che comportino scavi e/o movimenti terra in modo da poter concordare con le parti interessate le strategie più opportune di tutela archeologica, nel rispetto della vigente normativa sui Beni culturali. Nelle aree già indicate come a tutela 02, tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia, come previsti dalla L.P. 15/2015 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio", che prevedono ampliamenti del sedime originario degli edifici storici e comunque qualsiasi attività che comporti scavo e/o movimento terra, dovranno essere segnalati anticipatamente all'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali.

3. Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le **aree di proprietà pubblica** destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.) disciplinate dalla LP 26/1993 e ss.mm., ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 bis dell'art. 14 della LP 26/1993 e ss.mm., secondo quanto disposto dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 (*verifica preventiva dell'interesse archeologico*).

Art. 50 – Difesa paesaggistica - Verde privato

1. Allo scopo di proteggere i valori paesaggistici di particolari quadri ambientali e dei contesti di specifici manufatti, siti e insediamenti meritevoli di salvaguardia, sono stabilite delle aree di difesa paesaggistica, indicate in cartografia e vincolate a verde privato.
2. Nelle aree di difesa paesaggistica, salvo che per gli edifici dell'art. 8 comma 6 e per le opere richieste dagli interventi di recupero ambientale, le nuove edificazioni sono vietate. I rustici dovranno essere di tipo tradizionale e realizzati in legno. I permessi di costruire ad essi relativi dovranno fare esplicita menzione della precarietà del manufatto e stabilire la durata temporale del provvedimento o comunque la reversibilità dell'intervento.
3. Per gli edifici esistenti, gli interventi di ristrutturazione sono consentiti solo in presenza dell'urbanizzazione primaria necessaria. E' ammesso il cambio di destinazione d'uso solo se finalizzato alla residenza ordinaria. Al fine di consentire modesti recuperi di spazi pertinenziali alla residenza, nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti sono ammesse modifiche del terreno naturale per la realizzazione di lievi sbancamenti, scavi e spianamenti con relativi muri di contenimento.
4. Per gli interventi di infrastrutturazione, nelle aree di difesa paesaggistica valgono i disposti per le aree sensibili dell'art. 45.
5. E' ammessa la realizzazione di parcheggi di superficie pubblici e/o privati realizzati nel massimo rispetto dei criteri di tutela ambientale. Possono essere realizzati parcheggi interrati o seminterrati purché di pertinenza delle abitazioni limitrofe.
6. Le aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata in base alla Carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico, sono inedificabili.

Art. 51 – Recupero ambientale

1. Sono destinate a recupero ambientale eventuali aree degradate a causa di eventi naturali o interventi umani che ne hanno compromesso l'originaria qualità e dove è necessario ripristinare un assetto paesistico, ambientale, produttivo o insediativo più confacente alle esigenze del territorio.

2. Il recupero di aree degradate eventualmente presenti nei contesti urbanizzati o ai loro margini, va indirizzato a migliorare gli standard urbanistici realizzando nuove attrezzature o equipaggiamenti civili, ampliando e completando strutture esistenti, costruendo giardini pubblici, zone per parcheggi, campeggi e simili.
4. Il recupero di aree degradate eventualmente presenti negli spazi aperti, va diretto a riportarle nelle condizioni originarie attraverso interventi di risanamento ambientale quali rimodellazione del terreno, risanamento idrogeologico, disinquinamento, rimboschimento, ecc.
5. Nelle eventuali aree degradate in seguito ad attività tuttora in esercizio (cave, depositi, discariche, ecc.), qualora tale attività non possa essere dismessa in tempi brevi, occorre realizzare opere di sistemazione e funzionalizzazione che ne riducano il negativo impatto ambientale. A tale scopo, oltre al riordino dell'attività esistente (allontanamento dei materiali in abbandono, riqualificazione dei manufatti, ecc.) vanno individuate fasce di rispetto acustico e visivo dove realizzare schermature attraverso apposite piantumazioni, rimodellazioni del terreno e altro. Il tutto a carico degli utilizzatori responsabili del degrado al recupero del quale si intende provvedere, sulla scorta di appositi studi specialistici, anche con finalità preventive. L'imposizione di tali iniziative spetta ai Sindaci.

Art. 51bis – Siti bonificati

1. Sulle tavole di PRG sono evidenziati con apposita simbologia i seguenti **siti bonificati**, corrispondenti ad ex discariche appartenenti all'anagrafe dei siti da bonificare predisposto dalla Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:
 - SIB040301: ex discarica Rio Secco;
 - SIB040302: ex discarica Rio Bianco;
2. In corrispondenza dei siti SOIS bonificati va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

Art. 52 – Ambiti fluviali di interesse ecologico e paesaggistico

1. La cartografia di PRG riporta le aree di protezione fluviale così come indicate nella Tavola delle Reti ecologiche e ambientali del PUP vigente; si tratta di aree meritevoli di tutela per il loro interesse ecologico, ambientale e paesaggistico, definite anche sulla base degli ambiti fluviali di interesse ecologico del Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche.
2. Le aree indicate in cartografia rappresentano "ambiti fluviali ecologici di valenza elevata", caratterizzati da formazioni arboree ed arbustive riparie ben consolidate, che devono essere protetti e correttamente gestiti. Tali zone, interposte tra il sistema fluviale e il territorio circostante, svolgono la funzione eco-tampone intercettando e depurando i nutrienti e gli inquinanti dilavati dal territorio, prima che giungano al fiume; garantiscono inoltre la presenza di un corridoio fluviale per il mantenimento dei flussi biologici da monte a valle e viceversa. Per gli interventi ammessi negli ambiti fluviali ecologici con valenza elevata, si rinvia direttamente alla parte VI^a del PGUAP, cap. VI.4, "Criteri di tutela e valorizzazione".
3. All'interno di tali zone sono incompatibili iniziative di trasformazione edilizia ed urbanistica, fatta eccezione per modesti interventi atti a favorirne il carattere ricreativo senza alterarne la funzionalità ecologica e vanno evitati in generale movimenti terra e attrezzature che possano alterare sotto il profilo idrobiologico l'ambiente del corso d'acqua.
4. Sui manufatti esistenti possono essere fatti interventi di riqualificazione, adottando criteri specifici di architettura del paesaggio, con l'uso costante e generalizzato della vegetazione, finalizzato a separare l'ambiente fluviale da eventuali insediamenti non compatibili. L'edilizia di antica origine eventualmente presente e rilevata va mantenuta e/o recuperata nei suoi caratteri formali e volumetrici originari con operazioni di restauro o di riqualificazione funzionale rispettosa comunque di tali caratteri. La presenza di mulini, segherie o di complessi rurali, debitamente restaurati e valorizzati, costituisce un valore aggiunto, sotto il profilo culturale, per i territori fluviali.
5. Possono essere realizzati gli interventi di adeguamento e miglioramento delle strutture e infrastrutture esistenti; l'autorità competente all'autorizzazione dei lavori può richiedere che il progetto sia corredato da un idoneo studio

idrobiologico che consideri il rapporto diretto e indotto tra le opere progettate e il corso d'acqua.

6. Poiché sul territorio del Comune di Capriana sono presenti aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, qualsiasi intervento che le interessi, anche solo marginalmente, dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.Lgs.n.152/2006 e alla Carta delle Risorse Idriche, redatta in attuazione dell'Art.21 delle Norme di Attuazione del PUP, il cui 3° aggiornamento è stato approvato con DGP n.1941/18 del 12 ottobre 2018, che disciplinano la tutela delle risorse idropotabili.
7. In materia di tutela dei corsi d'acqua, eventuali interventi ricadenti nelle fasce di rispetto idraulico di corsi d'acqua, iscritti nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 ml di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della LP. 18/1976 e ss.mm. "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali", Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio provinciale di competenza, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono. Inoltre gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'Art.9 della LP.11/2007 e ss.mm. "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e degli Artt.28 e 29 del Capo V delle Norme di Attuazione del PGUAP.

Art. 52bis - Aree di protezione di elettrodotti

1. La costruzione di nuovi elettrodotti è assoggettata alle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) nel caso in cui la tensione nominale dell'elettrodotto aereo sia superiore a 100kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10km, mentre la soglia limite per assoggettare le opere a procedura di verifica è data dalla tensione nominale superiore a 100kV e con tracciato superiore a 3km. E' comunque vietata nelle aree riservate a servizi ed attrezzature pubbliche e in quelle prevalentemente residenziali. Le nuove linee elettriche e quelle realizzate come modifica delle reti esistenti di tensione inferiore a 20.000 volt di norma vanno collocate in condotti sotterranei. Le fasce di rispetto non edificabili attorno a queste infrastrutture e le loro possibilità di utilizzo variano in funzione del tipo di impianto e di esercizio che le genera. La loro ampiezza è fornita dalle società titolari dell'esercizio e di regola sono riportate negli atti di vincolo intavolati. Vanno in ogni caso rispettate le disposizioni provinciali e statali vigenti in materia.

Art. 52ter – Zone per impianti di telecomunicazione

1. La prossimità di antenne per radiodiffusione, radiotrasmissione e impianti di telefonia può condizionare negativamente lo svolgimento di alcune attività e la qualità di vita nelle zone residenziali.
2. L'Amministrazione comunale, inoltre, può approvare annualmente un programma di localizzazione degli impianti, tenuto conto delle strutture esistenti e delle eventuali proposte dei gestori.
3. Nelle aree indicate in cartografia destinate alla localizzazione di antenne, potranno essere realizzate esclusivamente strutture tecnologiche (antenne o tralicci) all'uopo destinate. I volumi tecnici, dove di norma sono ospitate le apparecchiature tecnologiche, dovranno essere realizzati in interrato o in alternativa in manufatti simili alle legnaie per tipologia e misure.

Art. 53 – Area cimiteriale

1. Le aree cimiteriali indicate con apposita simbologia, nel sistema insediativo e produttivo, sono adibite a cimitero, e servizi connessi con la sepoltura.
2. L'attuazione delle aree cimiteriali avviene tramite l'osservanza del T.U. delle Leggi Sanitarie e del regolamento di polizia mortuaria; T.U. Leggi Sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1265, D.P.R. 10.9.1990 n. 235 e L.P. 3.2.1983 n. 2.
4. L'ampliamento delle aree cimiteriali, ove non indicato nelle tavole di piano, può sempre avvenire all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale, sempreche quest'ultime vengano ampliate contestualmente.
5. L'ampliamento delle aree cimiteriali dovrà avvenire in sintonia con le disposizioni del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 54 – Fascia di rispetto cimiteriale

1. Le tavole del sistema insediativo e produttivo riportano l'estensione delle fasce di rispetto cimiteriale ridotte al minimo previsto dalla normativa vigente. L'applicabilità di tale distanza di rispetto cimiteriale è possibile solo con l'approvazione, da parte dell'autorità competente, della delibera comunale di variazione della fascia medesima.
2. Nelle fasce di rispetto cimiteriale valgono le indicazioni dell'art. 62 della L.P. 15/2015. e dell'art. 9 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

TITOLO VI - PROTEZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA

Art. 55 – Protezione geologica e idrologica

1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono soggetti al rispetto di quanto definito dalla **Carta di sintesi geologica provinciale** il cui **ottavo aggiornamento** è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n.1813 del 27 ottobre 2014, e del PGUAP nonché delle nuove Carte provinciali della pericolosità e di sintesi della pericolosità, quando definitivamente approvate dalla Giunta provinciale.
2. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua devono rispettare i contenuti dell'art.9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n.11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
3. Tutti gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n.18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali" e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia d.d. 20/09/2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dal Servizio Bacini montani, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
4. Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette" e i contenuti degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.
5. Per la protezione di pozzi e sorgenti si rinvia ai contenuti della **Carta provinciale delle risorse idriche** in vigore, ai sensi dell'art.21 della norme di attuazione del nuovo PUP e approvata con deliberazione della Giunta provinciale n.2248 di data 5 giugno 2008, il cui **terzo aggiornamento** è stato approvato con DGP n.1941/18 del 12 ottobre 2018.
6. Gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d'acqua sono disciplinati dall'art. 89 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".
7. Gli interventi che ricadono in area ad elevata pericolosità idrogeologica o in area critica recuperabile della C.S.G. devono sottostare a quanto previsto delle Norme di Attuazione del PUP; quelli che ricadono in aree a rischio molto elevato "R4" ed elevato "R3" della cartografia del PGUAP sono disciplinati dagli artt. 16 e 17 delle N.d.A. del PGUAP.

ALLEGATO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTANZE

ALLEGATO 2 alla delibera di GP.n.2023 dd.03.09.2010

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Il presente allegato, a termini dell'articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di:

- a) distanze minime tra edifici;
- b) distanze minime degli edifici dai confini;
- c) distanze minime da terrapieni e murature e dei muri dai confini e dagli edifici.

2. Per i fini di cui al comma 1, il presente allegato definisce altresì i criteri di misurazione delle distanze.

3. Le disposizioni del presente allegato sostituiscono le corrispondenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, emanato ai sensi dell'articolo 17, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, di seguito denominato d.m. n. 1444 del 1968.

4. In materia di distanza dalle strade e dalle ferrovie si osservano le disposizioni di cui all'articolo 56 delle presenti Norme di Attuazione e dell'articolo 64 della legge urbanistica provinciale e non si applicano le norme di questo allegato.

5. Le disposizioni dell'Allegato 2 alla delibera di GP. N.2023 dd.03.09.2010 non si applicano agli interventi di conservazione dei beni archeologici autorizzati dalle strutture provinciali competenti, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi.

Art. 2 - Criteri di misurazione delle distanze

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa dal PRG.

2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.

3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.

4. Per i fini di cui alla presente deliberazione, il sedime è l'ingombro massimo risultante dalla proiezione ortogonale, sul piano orizzontale, di tutte le parti fuori terra di un edificio, con esclusione degli aggetti di cui al comma 2, indipendentemente dalle loro dimensioni.

5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'articolo 9 le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 3 - Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.

2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, qualora ammessi dagli strumenti urbanistici, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'Art.7bis.

4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

Art. 4 - Distanze tra edifici da applicare nelle aree produttive

1. Nelle aree destinate ad insediamenti produttivi, o ad essi assimilati – corrispondenti alle zone D del d.m. n. 1444 del 1968 – tra edifici produttivi è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Nel caso di unità abitative all'interno delle aree produttive, si applica l'articolo 5, comma 1, lettera a).

2. Per la distanza tra edifici ricadenti nelle aree produttive e quelli ricadenti in aree limitrofe con destinazione diversa, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5.

Art. 5 - Distanze tra edifici da applicare in altre aree

1. Nelle aree diverse da quelle di cui agli articoli 3 e 4 si applicano le seguenti disposizioni:

a) per i nuovi edifici e per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, [nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione,] è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra pareti antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;

b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;

c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1.

cbis) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'Art.99, lett.g), della LP.1/2008, si applica l'Art.7bis.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Art. 6 - Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico

1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli 3, 4 e 5 nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della legge urbanistica provinciale, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

Art. 7 - Distanze da applicare per i manufatti accessori

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 7bis - Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione

1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 77, lettera e) punto 4) della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:

a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo.

Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;

b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1;

c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione parziale, in quanto ammessi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 8 - Distanze degli edifici dai confini

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono

ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:

a) interventi di cui all'Art.3, commi 1 e 2, nonché di cui all'Art.5, comma 1, lett. c) e all'Art.7bis, comma1, lettere b) e c);

b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);

c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione, in assenza di edifici antistanti, fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle distanze minime fra edifici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.

3. Nelle aree produttive di cui all'articolo 4 si applica la distanza minima dai confini di 3,00 m, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque le distanze minime tra edifici, come prescritto dal medesimo articolo 4.

4. Le distanze di cui al comma 3 sono applicabili solamente all'interno delle aree produttive e non nei confronti delle aree limitrofe con destinazione diversa, alle quali si applica il comma 1.

5. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 7 non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.

6. Per gli interventi di cui all'Art.3, comma 4, e Art.7bis, comma 1, lett. a), limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.

7. Le distanze di cui al comma 6 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.

Art. 9 - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 7, e dai confini. A tal fine si considerano:

- a) terrapieni artificiali, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;
- b) muri liberi, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
- c) muri di sostegno, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.

2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.

3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.

4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12.

Art. 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:

- a) terrapieni artificiali: devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;
- b) muri liberi:
 - 1) possono essere realizzati anche a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m;
 - 2) devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 3.00 m.;
- c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.

2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

Art. 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:

- a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;
- b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 1.00 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;
- c) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.

3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:

- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 1.50 m;
- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m.;
- c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente iscritti alla linea a 45° - avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.

4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

Art. 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 11.
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
 - a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
 - b) tali che i muri liberi siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccatto con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto è superiore a 3,00 m.
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:
 - a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
 - b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccatto dell'edificio è superiore a 3,00 m.
4. Si applica il comma 4 dell'articolo 11.


Art. 13 - Norme finali

1. Eventuali norme contenute nel REC in contrasto con le presenti si considerano abrogate.

SEGUONO GLI SCHEMI ESEMPLIFICATIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 10, 11 e 12


art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

terrapieni artificiali
comma 1, lettera a)




art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri liberi
comma 1, lettera b), numero 1





muri liberi
comma 1, lettera b), numero 2



art. 10
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri di sostegno
comma 1, lettera c)






art. 11

Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno


muri di sostegno
comma 3, lettere a) b) e c)



art. 11


Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno

intercapedini
comma 4




art. 12
 DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri liberi
 comma 2, lettere a) e b)



art. 12
 DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI CONTENIMENTO

muri di sostegno o pareti di scavo
 comma 3, lettere a) e b)



ALLEGATO II

DEFINIZIONE DEI METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI DELLE COSTRUZIONI

Ai fini del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia dd. 19/05/2017, n.8-61/Leg. e in attuazione degli articoli 3 e 74, comma 1, lettera a), della L.P. 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio", per il calcolo dei parametri edilizi e urbanistici, sono applicate le **definizioni** stabilite dall'art. 3 della L.P. 15/2015 e i **parametri edilizi e urbanistici** definiti dall'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, ai quali si rimanda in applicazione del principio di non duplicazione della disciplina, sancito dal comma 2 dell'art. 3 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale stesso.

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 1 - CONTENUTI

1. Il Comune di Capriana, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dalla L.P.30 luglio 2010, n. 17 Legge Provinciale sul Commercio, Disciplina dell'attività commerciale, nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n.1339 del 01 luglio 2013, come da ultimo modificate dalla deliberazione della Giunta provinciale n.678 del 9 maggio 2014, si conforma ai "Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale" stabiliti dalla Legge.
2. Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

Art. 2 - TIPOLOGIE COMMERCIALI E DEFINIZIONI

1. Per i fini di cui alla presente disciplina, le definizioni degli esercizi di vendita sono riferite ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla deliberazione n. 1339 del 1 luglio 2013 e s.m.i..
Le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali, sono le seguenti:
 - a) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b) per "esercizi di vicinato" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
 - c) per "medie strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superfici di vendita superiore a 150 metri quadrati e fino a 800 metri quadrati nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e fino a 1500 metri quadrati negli altri comuni;
 - d) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore ai limiti previsti dalla lettera c);
 - e) per "centro commerciale al dettaglio" una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientra in ogni caso nelle infrastrutture comuni la viabilità di accesso diversa da quella pubblica; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all'interno o all'esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera;
 - f) per "superficie di vendita" l'area destinata all'esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all'interno dell'esercizio.
 - g) per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.
2. Ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate, equivale all'apertura di nuovi esercizi commerciali.

3. Negli insediamenti storici la legge provinciale sul commercio prevede la generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, prescindendo dall'obbligo di valutazione strategica delle scelte urbanistiche.
4. Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita al dettaglio possono essere insediate, sulla base dei seguenti criteri, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI

1. Sul territorio del Comune di Capriana, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l'insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l'attività di commercio all'ingrosso.
2. Negli insediamenti storici, individuati nella cartografia di piano regolatore, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei centri storici e dei parametri edilizi stabiliti dal PRG per il centro storico, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).
3. L'insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell'ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del Decreto legislativo n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico-realizzativi determinati dall'intervento.
4. All'esterno degli insediamenti storici, in tutte le aree compatibili con la destinazione commerciale, nel rispetto dei parametri stabiliti dalle disposizioni delle presenti norme di attuazione per le singole aree, nonché nel rispetto dei vincoli dettati dal Piano urbanistico provinciale, è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita.
5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree:
 - aree a bosco e prativo boscato di cui all'articolo 19;
 - aree a pascolo di cui all'articolo 20, ad esclusione della Malga Monte Corno;
 - aree improduttive di cui all'articolo 21;
 - aree per discarica e depuratori di cui all'articolo 23;
 - strade di cui all'articolo 24;
 - parcheggi pubblici di cui all'articolo 25;
 - zone speciali di conservazione (ZSC) di cui all'articolo 47;
 - riserve naturali provinciali e locali e aree di protezione di cui all'articolo 47bis;
 - manufatti e siti di interesse paesaggistico e naturalistico di cui all'articolo 48;
 - difesa paesaggistica (verde privato) di cui all'articolo 50;
 - recupero ambientale di cui all'articolo 51;
 - siti bonificati di cui all'articolo 51bis;
 - ambiti fluviali di interesse ecologico di cui all'articolo 52;
 - aree di protezione degli elettrodotti di cui all'articolo 52bis;
 - zone per impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 52ter.

Art. 4 - ATTIVITA' COMMERCIALE NELLE AREE PRODUTTIVE

1. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale è ammessa l'attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Piano regolatore e fatta salva la prevalenza dell'attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall'articolo 33, comma 2 delle norme di attuazione del PUP.
2. Nelle aree produttive del settore secondario sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all'ingrosso nei seguenti casi:
 - a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP;
 - b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 33, comma 6, lettera c), delle norme di attuazione del PUP.
3. Valgono altresì le disposizioni dell'art.95 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'articolo 18, comma 3 della L.P.15/2015.

Art. 5 - VENDITA DEI PRODOTTI DELL'AGRICOLTURA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001), nonché dell'art.82 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

Art. 6 - ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'INGROSSO

1. Il commercio all'ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l'attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello comunale, sono ammessi esercizi al dettaglio e all'ingrosso sia congiuntamente che da soli, di qualsiasi dimensione, limitatamente alla vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell'industria delle costruzioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera g), delle norme di attuazione del PUP.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello comunale, il commercio all'ingrosso di merceologie diverse da quelle del comma 2, può essere esercitato solo singolarmente e cioè in assenza di commercio al dettaglio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.

Art. 7 - SPAZI DI PARCHEGGIO

1. I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in sintonia con l'art.19 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, e in particolare:
 - a) all'interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri;
 - b) all'esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri, così come integrato dalla deliberazione della Giunta provinciale n.678 del 9 maggio 2014: "Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a dieci, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie".
 - c) nei casi in cui, per ragioni di natura ambientale concernenti lo stato del suolo e del sottosuolo secondo quanto rinvenibile in atti emessi dagli Enti competenti in materia ambientale, è preclusa la possibilità di scavare nel sottosuolo al fine di realizzare i parcheggi in volumi interrati, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie
3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.
4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall'art. 13 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e dal relativo allegato Tabella A.
5. L'attività commerciale multiservizio di cui all'articolo 61 della legge provinciale n. 17 del 2010 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi.

Art. 8 - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
2. All'esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all'apertura e all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di

medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 9 - CRITERI SPECIFICI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ESISTENTI

1. Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o all'ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all'esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 10 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI ENTRO LA SOGLIA DIMENSIONALE MASSIMA

1. Per l'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 11 - AMPLIAMENTO DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI OLTRE LA SOGLIA DIMENSIONALE E DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ESISTENTI

1. L'ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita esistenti, è consentito decorsi almeno cinque anni dalla data di attivazione dell'esercizio a seguito dell'apertura o dell'ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20 per cento della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite con il punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 12 - CRITERI SPECIFICI NEL CASO DI AMPLIAMENTO CON UTILIZZO DI EDIFICI DISMESSI DA RIQUALIFICARE

1. Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all'ampliamento delle grandi strutture di vendita esistenti o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

Art. 13 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE


1. Per la Valutazione di impatto ambientale valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.

ALLEGATI GRAFICI

- **PERIMETRI DEI PIANI ATTUATIVI**
- **SCHEMA TIPOLOGICO RICOVERI PER ATTREZZATURE AGRICOLE**
- **TIPOLOGIA LEGNAIA ISOLATA**
- **TIPOLOGIA LEGNAIA ADERENTE ALL'EDIFICIO PRINCIPALE**
- **TIPOLOGIA TETTOIE**
- **TIPOLOGIA ALVEARE**
- **TIPOLOGIE CAPANNI DI CACCIA**
- **BENI ARCHITETTONICI DICHIARATI DI INTERESSE CULTURALE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004**
- **BENI ARCHITETTONICI RICONOSCIUTI DI INTERESSE CULTURALE AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004**


ESTRATTO 1:1000 - PIANO ATTUATIVO PP2

“AREA RACCHIUSA DAL CENTRO STORICO PERIMETRATO”




ESTRATTO 1:1000 - PIANO ATTUATIVO PP3

“AREA DESTINATA A CAMPO DA TENNIS E PIAZZA DELLA CHIESA”




ESTRATTO 1:2000 - PIANO ATTUATIVO PP5

"AREA DEL PRA' DEL MANZ"




ESTRATTO 1:1000 - PIANO ATTUATIVO PEA1
“PIANO PER L’EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E AGEVOLATA
SOTTO LA VIA SALA VERSO CAO DE VILA”



ESTRATTO 1:1000 - PIANO ATTUATIVO PL2

“PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL2”



RICOVERO PER ATTREZZATURE AGRICOLE

realizzabile su appezzamenti di terreno aventi superfici superiori a 1.000 mq.

DIMENSIONI:

A) = lato minore superiore a 3 m.

B) = lato maggiore superiore a 3 m.

H) = altezza massima 3,5 m.

C) = lunghezza della tettoia, massimo uguale al lato B


P) = pendenza del tetto compresa fra 38 e 44%

S) = sporto di gronda, massimo 50 cm.


NB. il colmo del tetto deve essere ortogonale alla linea di massima pendenza del terreno.

SCHEMI


sezioni




Ipotesi di costruzione isolata realizzata su terreno pianeggiante o scosceso







Ipotesi di costruzione realizzata in adiacenza o sopra un muro di sostegno



Tipologia di base senza la tettoia



Variante alla tipologia di base con l'aggiunta della tettoia



Materiali:

- il basamento può essere di calcestruzzo ma non deve emergere dal terreno;
- il manufatto deve essere realizzato con travi, tavolati e listelli di legno naturale o trattato con protettivi chiari o trasparenti;
- il manto di copertura va fatto con tegole di cotto (marsigliesi, "lengue de besa") o scandole.

RICOVERO PER ATTREZZATURE AGRICOLE

realizzabile su appezzamenti di terreno aventi superfici comprese fra 500 e 1.000 mq.

DIMENSIONI:

A) = lato minore da 2 a 3 m.

B) = lato maggiore da 3 a 3,5 m.

H) = altezza massima 3,5 m. (consigliata 2,80 m.)

C) = lunghezza della tettoia, massimo uguale al lato B


P) = pendenza del tetto compresa fra 38 e 44%

S) = sporto di gronda, massimo 50 cm.

NB. la falda del tetto, dove è possibile, deve seguire l'andamento naturale del terreno

SCHEMI

sezioni




Ipotesi di costruzione isolata realizzata su terreno pianeggiante o scosceso

Ipotesi di costruzione realizzata in adiacenza o sopra un muro di sostegno






Ipotesi di costruzione realizzata a ridosso di un muro di sostegno

prospetti



Tipologia di base senza la tettoia

Variante alla tipologia di base con l'aggiunta della tettoia



Sup. = mq.


Vol. = mc.

Sup. coperta della tettoia mq.

Materiali:


- il basamento può essere di calcestruzzo ma non deve emergere dal terreno;
- il manufatto deve essere realizzato con travi, tavolati e listelli di legno naturale o trattato con protettivi chiari o trasparenti;
- il manto di copertura va fatto con tegole di cotto (marsigliesi, "lengue de besa") o scandole.

TIPOLOGIA DELLA LEGNAIA ISOLATA



MATERIALI


- il basamento può essere in calcestruzzo ma non deve emergere dal terreno;
- il manufatto deve essere realizzato con struttura e laminaie di (tralicci) di legno, possibilmente in larice al naturale
- il tetto di copertura va fatto in tegole di colla (mansardati), cede di cotto o scandole.




A).

SCHEMI INDICATIVI DELLE AGGREGAZIONI

- A) = tipologia base per 1 utenza
volume max. mc. 40
- B) = aggregazione per 2 utenze
volume max. mc. 80
- C) = aggregazione per 2 utenze
volume max. mc. 80
- D) = aggregazione per 3 utenze
volume max. mc. 100



TIPOLOGIA DELLA LEGNAIA ADERENTE ALL'EDIFICIO PRINCIPALE





MODELLO BASE (B)

DIMENSIONI INDICATIVE:

- a) = lato minore massimo m. 3,00
- b) = lato maggiore massimo m. 4,00
- h) = altezza massima m. 3,50
- S) = spunto di gronda massimo m. 0,50

MATERIALI


- Il basamento può essere in calcestruzzo ma non deve emergere dal terreno;
- Il manufatto deve essere realizzato con struttura e tamponamenti (listelli) di legno, possibilmente in larice al naturale
- Il manto di copertura va fatto in tegole di cotto (marsigliesi, code di castore) o scandole.




SCHEMA INDICATIVO DELLE AGGREGAZIONI

Per questa tipologia di loggia sono ammesse soltanto aggregazioni "in linea", purché la larghezza massima non superi i metri 3 o la lunghezza complessiva della loggia non sia superiore al 2/3 della facciata (L) su cui si appoggia.



TIPOLOGIA DELLE TETTOIE



prospetti





piante



MATERIALI

- platea di appoggio in calcestruzzo, non emergente dal terreno
- struttura interamente in legno (preferibilmente larice naturale non trattato con vernici o protettivi chimici)
- tetto a due falde
- manto di copertura in "scandole" o tegole piane in sotto, code di castoreo o "lingua de basa"
- sporgenza al gronda massima centimetri 50.




TIPOLOGIA DELL'ALVEARE










MATERIALI

- platea di appoggio in calcestruzzo, non emergente dal terreno
- struttura interamente in legno (preferibilmente larice naturale non trattato con vernici o protettivi chimici)
- manto di copertura in "scandole" o tegole piane in cotto, code di castoreo o "lengua de bessa"
- sporgenza di gronda massima centimetri 50.
- inclinazione delle falde fra 40 e 45 %

TIPOLOGIA DELL'ALVEARE



TIPOLOGIE CAPANNI DI CACCIA

TIPOLOGIA							
SISTEMA DEI VINCOLI	1	2	3	4	5	6	7
AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO	AUTORIZZAZIONE TUTELA PAESAGGIO
AUTORIZZAZIONE URBANISTICA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (TETTOIA)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)	AUTORIZZAZIONE DENUNCIA (CAPANNO FISSO)
CONFORMITA' URBANISTICA AI PIANI	in bosco	COMPATIBILE					in altre zone
	OVE AMMESSE DAI PIANI						




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

**Beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del
Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42
nel comune di CAPRIANA**



04/02/2020

N. 1

ID bene 2744

Denominazione **CHIESA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO**

Codice 040.0001 (040.0001)

Comunità di valle CV01 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI Fiemme

Comune CAPRIANA (040)

Frazione

Località

Altra località

Indirizzo P.zza Roma

Tipo oggetto CHIESA

Qualificazione parrocchiale

Condizione giuridica Ente religioso cattolico

Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE

Zona di rispetto NO

Stato informazioni Definitivo Inventario

Ultimo aggiornamento 20/11/2019

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	1	Capriana	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 98, dd. 19.02.2007

N. 2

ID bene 2745

Denominazione **CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE**

Codice 040.0002 (040.0002)

Comunità di valle CV01 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI Fiemme

Comune CAPRIANA (040)

Frazione CARBONARE

Località

Altra località

Indirizzo -

Tipo oggetto CHIESA

Qualificazione

Condizione giuridica Ente religioso cattolico

Interesse culturale DICHIARATO DI INTERESSE

Zona di rispetto NO

Stato informazioni Definitivo Inventario

Ultimo aggiornamento 20/11/2019

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	84	Rover Carbonare	DICHIARAZIONE INTERESSE CULTURALE	Totale	Determinazione del Dirigente n. 63, dd. 11.02.2013




PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Soprintendenza per i beni culturali

Ufficio beni architettonici
Centro di catalogazione architettonica

**Beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art. 12 del
Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42. (ex art. 5 riconosciuti di
interesse)
nel comune di CAPRIANA**



04/02/2020

N. 1

ID bene 2746
Denominazione **EDICOLA P.ED. 581 CC. CAPRIANA**
Codice 040.0003 (040.0003)
Comunità di valle CV01 COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VALLE DI FIEMME
Comune CAPRIANA (040)
Frazione
Località
Altra località
Indirizzo Via Pontara
Tipo oggetto EDICOLA
Qualificazione
Condizione giuridica Ente pubblico territoriale
Interesse culturale RICONOSCIMENTO INTERESSE (art.12 da sottoporre a verif. int. culturale)
Zona di rispetto NO
Stato informazioni Definitivo Inventario
Ultimo aggiornamento 20/11/2019

**Elenco particelle**

Tipo	Numero	Comune catastale	Tipo vincolo	Estensione vincolo	Descrizione del dispositivo
p.ed.	581	Capriana	RICONOSCIMENTO ESPLICITO	Totale	Provvedimento C.B.C. dd. 20.08.1997, prot. n. 3253/97